IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LII - Serie IV - Vol. IX - Fasc. X - Ottobre 1927

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - Atti del S. P Pio XI. I. Preghiera alla Regina della Pace indulgenziata, p. 289. II. Indulgenza plenaria per la recita del Rosario, p. 290. III. Lettera sul Congresso Eucaristico di Bologna, p. 291. - S. C. di Propaganda Fide. Circolare e istruzione per la Giornata Missionaria, p. 294. — CONSULTAZIONI. Sul servizio corale alternativo, p. 296. — QUESTIONI. I. Circa l'obbligo di rinvestire nelle alienazioni, p. 312. II. Circa le cassette del pane di S. Antonio, p. 315. — QUESITI MINORI (28-33), p. 316. — CRONACA ECCLESIASTICA. Inaugurazione dell'anno giuridico, p. 318.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Santo Padre Pio XI.

Si indulgenzia una preghiera a Maria SSma Regina della Pace.

Breve. — PIUS PP. XI. *Ad perpetuam rei memoriam.* — Capitulum Liberianum Urbis Almae Nostrae enixis precibus Nos flagitavit ut quibusdam Indulgentiarum muneribus locupletare dignaremur dicatam SSmae Virgini Pacis precem, cuius tenor est ut sequitur. « O Vergine « SS.ma, Madre di Dio e Madre nostra amantissima, che per la vostra « maternità divina meritaste di partecipare alla prerogativa di rega- « lità universale tutta propria del divin vostro Figlio; noi, vostri umi- « lissimi servi e figli devoti, confortati ci sentiamo al pensiero che, « come piacque al Redentore dell'uman genere di farsi annunziare dai « Profeti e dagli Angeli di Betlemme col nome di RE PACIFICO, così « grato ed accetto abbia ad essere a Voi il sentirvi da noi chiamata ed « onorata col titolo, che tanto si addice al vostro cuore materno, di RE- « GINA DELLA PACE; è una invocazione che fervida erompe dai nostri « cuori. Possa la vostra potente intercessione allontanare dai popoli le « discordie e gli odii, volgendo gli animi nelle vie di fratellanza e di pace, « che per la comune prosperità e salvezza Gesù venne ad insegnare e « inculcare fra gli uomini, e nelle quali la Santa Chiesa non cessa di diri- « gere i passi nostri. Degnatevi, o gloriosa Regina, di guardare con « occhio benigno e coronare di felici successi le paterne sollecitudini « che il Sommo Pontefice, Vicario in terra del vostro divin Figlio, co- « stantemente adopera nel chiamare e tenere unite le genti intorno al « centro unico della salvatrice Fede, e, fate che anche a noi, filialmente « sottomessi al comune Padre, sia dato di corrispondere ai suoi salu- « tari intenti. Illuminate su gli intenti medesimi i reggitori della Pa- « tria; avvivate e mantenete la concordia nelle nostre famiglie, la pace « nei nostri cuori, la carità cristiana nel mondo. E così sia ». Nos autem ad christifidelium religionem augendam animorumque salutem procu-

randam caelestibus Ecclesiae thesauris pia caritate iugiter intenti, supplicationibus huiusmodi quas Nobis adhibuit Liberianum Capitulum, libenti animo adnuendum censuimus. Quapropter, audito quoque S. R. E. Cardinali Poenitentiario Maiore, de omnipotentis Dei misericordia ac de beatorum Petri et Pauli auctoritate confisi, praesentium Apostolicarum Litterarum tenore, omnibus et singulis christifidelibus quoties saltem contrito corde ac devote memoratam precem ubique terrarum et quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, recitaverint, toties iis de numero poenalium dierum in forma Ecclesiae consueta *trecentos* expungimus. Item simili Apostolica auctoritate, iisdem christifidelibus qui per integrum mensem precis praefatae recitationem devote persolverint, et vere poenitentes et confessi ac sacra Communione refecti pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, *semel tantum in mense* adquireandam *Plenariam Indulgentiam*, et omnium admissorum suorum remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Contrariis non obstantibus quibuslibet. Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XIII mensis Iulii a. MCMXXVII, Pontificatus Nostri sexto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

II.

Si concede indulgenza plenaria « toties quoties » alla recita della terza parte del Rosario fatta dinanzi a Gesù Sacramentato.

Breve. — PIUS PP. XI. *Ad perpetuam rei memoriam.* - Ad Sancti Dominici, Bononiensi in civitate, proximis diebus sollemnissima Conventus Eucharistici habebitur celebratio, quam ad excitandam provehendamque christifidelium pietatem erga Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum summopere profuturam confidimus. Generalis vero Magister Ordinis Praedicatorum, cum in amplissimam sui Ordinis Basilicam, in qua corpus Fundatoris religiosissime servatur, ipsius Congressionis coetus conveniant, enixis precibus Nos rogat ut peculiari de thesauro Ecclesiae indulgentia praeclara hac faustaque occasione, christifideles donemus, qui Rosarium Beatae Mariae Virginis, a Patriarcha Sancto Dominico ad honorem Deiparae institutum, ante augustum D. N. Jesu Christi sub velis Eucharisticis delitescentis Sacramentum recitaverint. Quibus supplicationibus Nos, cognitum ac perspectum habentes, opportunum admodum esse ut hanc Indulgentiam concedamus, quae, cum a Sancto Dominico simul atque a pietate Eu-

charistica suam originem repetat, Conventus Eucharistici Bononiensis, cujus certo quodam modo praefata Sancti Dominici ecclesia cardo erit, peculiare quoddam mnemosynon ac monumentum exsistat, adnuere statuimus, atque ita praecipua Nostrae voluntatis significatione pii eventus solemnitatem augere. Conlatis igitur consiliis cum dilecto filio Nostro S. R. E. Cardinali Poenitentiario Majore, de omnipotentis Dei misericordia, atque Ejus Apostolorum beatorum Petri ac Pauli auctoritate confisi, omnibus et singulis christifidelibus, qui poenitentes et confessi ac sacra Communione juxta morem sint refecti, ante Sacratissimi Corporis Christi Sacramentum ad publicam fidelium venerationem expositum, vel etiam in tabernaculo adservatum, tertiam Beatae Mariae Virginis Rosarii partem devote recitantibus, *quotiescumque* id egerint, *Plenariam Indulgentiam* et remissionem misericorditer in Domino in perpetuum concedimus. Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Haec statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas, atque efficaces semper exstare ac permanere; suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere; illisque ad quos pertinent sive pertinere poterunt, nunc et in posterum amplissime suffragari; sicque rite judicandum esse ac definiendum, irritamque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die IV mense Septembris anno MCMXXVII, Pontificatus Nostri sexto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

III.

All'Emo Card. Boggiano, Legato al Congresso Eucaristico in Bologna.

Lettera. — PIUS PP. XI. - Dilecte fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem. - Ut cleri populique Bononiensis optata explerentur, a Consilio Italico coetibus Eucharisticis apud nos provehendis atque ordinandis nonum eiusmodi e tota natione Conventum Bononiae hoc anno haberi, delectu sane optimo, decretum est. Etenim, si in civitatis illius laude ponendum, quod, inde a media aetate, inlustre ibidem floruit praecipuumque altiorum disciplinarum domicilium, ita, ut frequentissimi, vel ab exteris nationibus, eo auditores confluerent unde *docta* nuncupari Bononia consuevit, at huic non minus profecto accedit decoris atque ornamenti e studiosa illa, quae civibus avitae pietatis aemulatoribus veluti in medullis haeret, Augusti Sacramenti veneratione. Siquidem apud ipsos Imeldae Lambertiniae et Catharinae de Vigris,

utriusque civis suae, saeculorum decursu recordatio atque exempla potuere plurimum: quarum altera caelesti dape, quae sibi, etsi appetentissimae, ob aetatulam denegaretur, mirum in modum refecta est, atque, eo dum fruebatur divini Sponsi complexu caritatisque aestu, e terris in caelum evocata; altera vero non tam coenobium templumque Corporis Christi in patria condidit, quam Domino suo sub Eucharisticis velis latenti unice vixit eiusdemque cultum pro viribus promovit. Haec quidem pervagata satis; at non satis, citra ipsos Italiae fines, est cognitum, quaenam, paulo post institutum in Ecclesia legitime Festum Corporis Christi, gubernatores Bononiensium sollemnia ad maiorem Augusti Sacramenti gloriam civitati imperarint: dicimus celebritates ac pompas nomine *Decennales*, dignas prorsus quas Nosmet commemoremus et reliquis civitatibus admirandas imitandasque proponamus. Scilicet inductum, ut paroeciae urbanae per orbem omnes decimo quoque anno sollemnem Corporis Christi pompam agerent: quo autem numero et ordine, quibus caeremoniis, cautum initio ac deinceps episcoporum atque archiepiscoporum auctoritate. Sed mirum quantum populi ardor ad augendam rei faustitatem extemplo exarsit hodieque exardescit. Itaque auspicato fit, ut non modo curialia ea templa reficiantur tempestive atque affabre ornentur, sed etiam ad veterem sacram supellectilem, si quid contritum laceratumque, artificiose resartam nova, eademque copiosa et locuples, ex dono ac largitate piorum e paroecia fidelium supellex accedat; ut domus secundum vias sitae, per quas pompa ducenda sit, aut perficiantur, si quae exstrui coeptae, aut dealbentur; ut in vias ipsas, aulaeis sursum ad temperandum solis aestum contectas, ob laurumque floresque apte dispositos, olentes, quot fenestrae prospiciunt, totidem velis damascenis, sericis lineisve decorentur. At praeterea, quod pluris est, cum hac tanta rerum omnium renovatione ea animorum renovatio coniungitur, quam dixeris, fragrantis thuris instar, ad Deum *in odorem suavitatis* adscendere. Tales igitur cives, tamque de mysterii Eucharistici cultu solliciti, quid, dilecte filii Noster, quid, inquimus, facturi non erant, ut ad gloriam divini templorum nostrorum Hospitis adque spiritualia animarum incrementa summopere conferrent? Quamobrem ii ipsi cives nullis laboribus, nullis sumptibus, nulli popularis pietatis incitationi et antehac pepercere, et hodie parcunt, ut faustum eventum, ob honores Christo Iesu delatos, ob apparatus magnificentiam et spiritualium ubertatem fructuum inter praecipuas Bononiensis Ecclesiae laudes haberi queat et posterorum memoriae merito commendari. Ex earum vero explanatione atque illustratione rerum, quae in coetibus disceptandae proponentur, haud mediocrem in praesentes absentesque profecturam utilitatum copiam confidimus. Nemo enim non videt — ut aliquid delibando

attingamus — quanti ad privatum et commune bonum intersit, fideles universos Eucharistiam interius cognoscere et christianam vitam, cuius fons et quasi centrum Eucharistia est, abundantius vivere; doctrinam autem de divino mysterio deque liturgia Eucharistica ita popularium mentes animosque pervadere, ut ii intellegendo et pietatis caritatisque igniculos concipiendo, minime vero quasi muti et inertes, sacra participent; caelesti praeterea altos eosdem nutritosque convivio, se quemque perficere, instruere suum a virtutibus animum studioque apostolatus imbuere. Quo quidem studio si christifideles moveantur, efficient profecto, ut non privatim et ab humiliore plebe tantummodo, verum etiam publice et ab ipsis qui ingenio rerumque scientia et cognitione excellunt hominibus officia pietatis Augusto Sacramento exhibeantur. Numne dixeris, unum aliquem praesentis in tabernaculo Christi Iesu satis aut honori consulere aut optata perficere, nisi is dominicum regnum, actione simul, quam catholicam vocant, provecta, latius proferendum amplificandumque curet? Atque ex eo ipso, quod divini Hospitis reverentiae gloriaeque prospiciendum est, nonne sequitur, catholicorum partes esse, ut, ad christianae artis leges, quicquid in templis nostris pulcherrimum est ac mirabile, tueantur incolume, res aut foedas aut pulchris nec decore nec congruenter admixtas inde, quantum potest, amoveant, novarumque in exaedificatione sacrarum aedium ea lineamenta, eam formam quaerant, unde ad Deum, universae auctorem pulchritudinis, animus noster facilius evehatur atque evolet? Cum igitur proximi Conventus amplitudo ac dignitas a Nobis postularet, ut gratia atque auctoritate eum Nostra fulciremus et honestaremus, in te, dilecte fili Noster, oculos mentis Nostrae coniecimus, cui Nostrae hac occasione gerendae personae munus committeremus. Quod quidem ut iniremus consilium, praeter egregias ingenii animique tui laudes, nonnulla suadere videbantur: Bononienses scilicet memoriae illae, quae ad Eucharisticum cultum quod attinet, cum historia inlustris Praedicatorum Ordinis, ad quem ipse pertines, cohaerent. Etenim, ut alia praeteramus, Beatam puellulam Lambertiniam, qua, ut diximus, cive Bononienses iure gloriantur, Dominicianae moniales ad sanctitatem aluerunt; Angelicus autem Doctor, cui divinum Festi Corporis Christi Officium Ecclesia catholica debet, Bononiae cum aliquamdiu degisset, tum sacras in Athenaeo maximo tradidit disciplinas et ad populum haud semel, praesertim in sui Ordinis templo, contionatus est; in hac ipsa denique Aede, ubi corpus Dominici Patris vestri Legiferi, pretioso conditum in monumento sepulcri, asservatur, nonne coetus maximi habebuntur? Itaque te, dilecte fili Noster, Legatum Nostrum eligimus ac renuntiamus, qui, nomine Nostro, Conventui Eucharistico e natione Italica nono Bononiae praesideas. In quo tuum erit, coeuntes illuc

fideles hortari, ut, amantissimum Servatorem nostrum redamando, cum in caritate eius proficiant perpetuo ac permaneant, tum sese praestent. ad humanam societatem reparandam, omnium bonorum operum effectores ac satores, quales esse decet atque oportet eos omnes, quotquot Christo dedere nomen et ad aeternam beatitatem aliquando fruendam contendunt. Interea cum tibi, dilecte fili Noster, tum Cardinali Bononiensium Archiepiscopo, qui in hoc Augusti Sacramenti apparando triumpho tam diu amanterque elaboravit, tum etiam ecclesiasticis laicisque viris, qui eidem laborum socii adfuerunt, et iis omnibus qui Conventum Eucharisticum celebraturi sunt, uberrimorum auspicem fructuum paternaeque benevolentiae Nostrae testem apostolicam benedictionem ex animo impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XV mensis Augusti anno MDCCCCXXVII, Pontificatus Nostri sexto.

PIUS PP. XI

Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

Circolare e istruzione per la « Giornata missionaria della propagazione della Fede ».

Circolare. — *Illmo e Revmo Signore.* - La giornata missionaria che il Santo Padre Pio XI ha stabilito per tutto il mondo cattolico, nella penultima domenica di ottobre, è quanto di più provvidenziale poteva disporre la Santa Sede, per intensificare quel movimento che la Pontificia Opera della propagazione della Fede va svolgendo da un capo all'altro dell'Italia.

Non si poteva infatti preparar meglio gli animi dei fedeli alla Festa di Cristo Re, che chiamando a raccolta i cattolici tutti perchè cooperino più efficacemente alla conversione degli infedeli nel momento in cui le missioni ne hanno maggiore bisogno.

È la vera festa della apostolicità, la grande giornata della cattolicità; perchè la Chiesa è Madre di tutti, per tutti i tempi, in tutti i paesi, fino agli estremi confini del mondo.

Nessuno deve restare indifferente, ma tutti devono essere servi della prima ora, sicuri che nessun lavoro sarà così abbondantemente retribuito come questo, che ha per iscopo di portare dentro al Regno di Cristo tutte le anime dal Suo Sangue redente.

A far parte di questa nobile gara come saranno primi gli Eccellentissimi Vescovi, i Pastori d'anime, i Direttori diocesani, così non saranno ultimi i Seminari, le Associazioni cattoliche, le Confraternite e Congregazioni, tutti gli Istituti pubblici e privati, perchè dalla più grande opera di fede e di civiltà nessuno deve restare assente.

Primo e principale impegno sia quello di pregare il Signore della messe, offrendo a questo scopo specialmente la Santa Comunione; si promuovano quindi le iscrizioni alla Pontificia Opera, in maniera che sia questa la tessera migliore in mano dei veri cattolici; finalmente si raccolgano con ogni miglior modo abbondanti e generose le offerte, che tutte dovranno essere trasmesse alla Pontificia Opera della propagazione della Fede, che il Papa ha dichiarato « l'organo della stessa Apostolica Sede per la raccolta da tutte le parti del mondo delle offerte dei fedeli e la distribuzione di esse a tutte le Missioni cattoliche ».

Tanto dovevo significare alla S. V. Illma di cui mi è grato professarmi

G. M. Card. VAN ROSSUM, *Prefetto.*

18 giugno 1927.

Norme pratiche. — 1° La « Giornata missionaria » è stata ordinata dal Santo Padre per un più efficace impulso alla Pontificia Opera della propagazione della Fede; essa deve aver luogo ogni anno e in tutto il mondo cattolico nella penultima domenica di ottobre, che in questo anno ricorre nel giorno 23.

2° È obbligatoria per tutte le Diocesi, Parrocchie e Istituti; pertanto i sacerdoti e i religiosi tutti si facciano premura di prepararla convenientemente, dando importanza sopratutto alla predicazione ed alla preghiera privata e pubblica.

3° Durante la giornata si promuovano le iscrizioni all'Opera o in forma di soci ordinari (L. 2,60 all'anno), o di soci perpetui (L. 200 per una volta tanto), o di suffragio per le anime purganti (L. 100 per una volta tanto).

4° Si raccolgano offerte durante la celebrazione delle Sante Messe, prediche, e a mezzo di appositi incaricati alle porte delle chiese e in altri luoghi adatti. Tali offerte vanno esclusivamente a favore della « Propagazione della Fede ».

Pertanto i Rev. Parroci, Rettori di chiese, Capi di Istituti, favoriranno spedirle subito o al Direttore diocesano, il quale ce le trasmetterà poi con cortese sollecitudine, o direttamente a questo Ufficio Centrale in Roma, che ne farà l'elenco in omaggio al Santo Padre.

5° La « Giornata della propagazione della Fede » non sopprime le altre feste missionarie diocesane e parrocchiali, e deve essere una affermazione mondiale di fede e di cristiana carità.

6° La Presidenza della Pontificia Opera farà pervenire in tempo utile il materiale di propaganda agli interessati, perchè essi se ne valgano per eccitare lo zelo dei cattolici a pregare molto e a dare generosamente l'obolo della carità per la conversione degli infedeli.

7° Un'apposita cartolina a stampa, unita ai fogli di propaganda dell'Opera, dovrà essere riempita da ogni Parroco, Rettore di chiesa e Superiore di Istituto e spedita all'Ufficio Centrale della propagazione della Fede — Roma, Piazza Mignanelli, 22 — perchè si possa fare un resoconto del contributo morale e finanziario che l'Italia ha dato nella « Giornata ».

CONSULTAZIONI

Ancora delle distribuzioni quotidiane e delle vacanze nei Capitoli di servizio corale per mediaria.

A malincuore — e solo per l'impegno già preso — torniamo sull'argomento, onde fare le nostre critiche osservazioni all'articolo ultimo del solito nostro contraddittore in *Perfice Munus*. Egli, nel fascicolo di settembre (pag. 678-686), fermo nella sua errata opinione *l'alternativa sta in luogo delle vacanze conciliari* — pienamente, sotto tutti i rapporti, da noi confutata in *Mon. Eccl.*, (vol. XXXIX, pag. 205-218) — agglomera, per provarla, tanti *sofismi*, non tenendo conto di quel nostro lavoro. E ne avrebbe dovuto tener conto, *per correttezza, per dovere di polemista*, chè chiunque assume *questo ufficio* deve curare di rispondere agli argomenti di parte opposta, ammettendoli, o confutandoli, *allata ratione*, non trasandarli; e molto meno può ripetere proprii argomenti già dall'avversario sciolti o rigettati... Egli adduce la scusa e dice: « Questi appunti erano già pronti quando Mons Fameli scriveva il suo articolo « in *Mon. Eccl.*, pag. 205 e seg., *del quale perciò qui non si tiene conto* (*P. M.*, « p. 679 *in nota*) ». Ma questa scusa non lo giustifica, sia perchè quel nostro articolo, che non potè veder la luce in giugno, per difetto di spazio, fu preannunziato pel fascicolo seguente, sia perchè, anche *già pronti quegli appunti* (in luglio, come si rileva dalla data) poteva benissimo rivederli e rifarli, per metterli in relazione col nostro scritto, del quale cita altri dati secondarissimi. Basta! Gli abbiamo ricordato un dovere!...

Adesso mostreremo — parte per parte — la poca o niuna consistenza dei nuovi argomenti da lui pubblicati a favore della *sua* tesi (*settimane libere*: *vacanze conciliari*) e — naturalmente — contro la tesi *nostra* (*settimane libere*: *esonero, esenzione*). E lo facciamo per comodo dei nostri lettori ed abbonati, i quali potrebbero essere molestati da loro colleghi, lettori di *P. M.*

Questi *nuovi argomenti* il nostro contraddittore *finge* di averli fatti un *Professore di Diritto canonico, che brama restare incognito*... Ma siccome *lo stile è l'uomo*, si vede chiaro che l'interrogante e l'interrogato s'identificano in una sola persona, quantunque egli vorrebbe far credere che il *sac. Sergio*

Biccari, firmatario dei precedenti articoli, presenti il nuovo articolo, sottoscritto da questo *Professore di Diritto canonico*, con la sigla das (1).

Prima di passare all'esame dell'articolo dell'avversario, ripetiamo qui quel che affermammo nella nostra *Consultazione* dello scorso luglio (pag. 213, 214), che, cioè, le CHIARISSIME parole del can. 414 NON AMMETTONO INTERPRETAZIONE, giusta la *prima Regola* per l'interpretazione della legge, desunta dalla *l. Licet Imper. ff. de legat.* I, e dalla *l. ille aut illa ff. de legat.* Il nostro contraddittore, Professore di Diritto Romano, anche per onore del posto, e per deferenza alle *Pandette*, a lui familiari, dovrebbe — studiando senza preconcetto, senza passione — convenire con noi che « dal testo e contesto dei can. 414, 418, 419, « la tesi dell'esonero o esenzione nelle settimane libere dei Capitoli per *me*« *diaria* si presenta chiara e senza dubbio di sorta ». Ricordi che il volere assoggettare ad interpretazione una legge enunciata con parole chiare, è volere offuscarne e confonderne il vero senso, *fatica inutile e nociva*, come di colui che vuol trovare *il nodo in un filo di giunco*: « Verba clara NON ADMITTUNT IN« TERPRETATIONEM NEQUE VOLUNTATIS CONIECTURAM — QUIA ALIOQUIN IN VERBIS « CLARIS INTERPRETATIONEM DESIDERARE, IDEM FORET AC NODUM IN SCIRPO QUAERERE ». Per tale ragione quest'ultimo lavoro di Mons. das, in *P. M.*, è... un *arruffare la matassa!...*

Ma, senza perder tempo, mettiamoci ad esaminare l'articolo suddetto.

1. Una prima *inesattezza* da rilevare è nei *preliminari* (pag. 679), ove il contraddittore presentando le due *teorie*; quella delle VACANZE patrocinata da lui, e quella dell'ESONERO o ESENZIONE, difesa da noi, *ci fa dire quel che noi mai dicemmo*. E cioè: « *le settimane libere* sono da aversi come ESONERO, o esen« zione, e perciò in esse, *pur non partecipando al servizio corale* i capitolari « non obbligati *avranno diritto alle proprie distribuzioni*, ovvero, che è lo « stesso, non vanno soggetti a puntature... » Noi MAI dicemmo che i capitolari di *mediaria*, nelle settimane libere *avranno diritto alle proprie distribuzioni* DI QUELLE SETTIMANE. Questo è un *equivoco*, che insinua il contraddittore (per reminiscenza, forse, di una espressione del Card. Gennari, in *Cons. can.*, XXXVI, *circa fin.*). Noi — ripetutamente — dicemmo (Cfr. *Mon. Eccl.*, volume XXXVIII, pag. 213; vol. XXXIX, pag. 8, 12, 50, 215) che le *distribuzioni quotidiane* sono date come *mercede del lavoro — merces laboris* — come le chiama la stessa S. Congregazione del Concilio; che nelle settimane libere NON VI SONO

(1) Rileviamo con piacere che l'autore dei confutati articoli in *P. M.* ha buttato la *maschera*! La sigla *das*, sostituita allo pseudonimo *Sac. Sergio Biccari*, è dunque il vero cognome dell'autore, posto, per ora, con le sole iniziali. E veniamo perciò a sapere ch'è un nostro personale amico (Mons. *D'A[ngelo] S[osio]*, *Professore di Diritto Romano*, dolenti di averlo, nell'argomento di cui trattiamo, *avversario*. In avvenire (non riprendendo la *maschera* dello pseudonimo o il velo della *sigla*) sottoscriverà — come facciamo noi — col suo vero nome. Il quale nome se da un lato conferisce maggiore autorità e peso agli argomenti che espone, dall'altro aumenta la sua responsabilità di non pubblicare se non ragioni studiate, *ragionate*, e documentate, perchè se si prova che sono cose futili od insulse o false..., l'impressione... dolorosa, nei lettori, è maggiore...! Vale qui il noto aforisma francese: *Noblesse oblige!* Noi, nonostante l'amicizia e la stima verso Mons. D'Angelo, continueremo a lavorare *pro veritate*, ed egli stesso vorrà darci ragione... *Magis amica veritas!*

DISTRIBUZIONI (e quindi nemmeno puntatura) pei corali di tali settimane; che le distribuzioni (da lucrare o da perdere) vi sono nella propria settimana di servizio (e giorni *comuni*); e che perciò (*Mon. Eccl.*, vol. XXXIX, pag. 50) « è da « avvertire che la quota delle distribuzioni, come si pratica nei Capitoli di « *mediaria*, ecc., non va divisa, come suppone l'articolista di *P. M.*, per 365 « giorni, ma pei GIORNI DI SERVIZIO EFFETTIVO. Si calcola cioè il valore di ciascun « punto, e si proporziona così la puntatura o multa, in modo che se il canonico « è assente, ad es., per un mese, dal Coro, nei giorni in cui è obbligato (set- « timana ordinaria, comuni, ecc.), *perde tutta la quota di distribuzioni di quel « mese*. La somma è il *dividendo*, il totale dei punti (ordinariamente 12 per « giorno) è il *divisore*, il *quoziente* rappresenta il prezzo o valore di ciascun « punto ». Non fummo chiari, inequivocabili? Nessun lucro di distribuzioni (che non vi sono) nelle settimane libere (cfr. *Mon. Eccl.*, di q. a., pag. 215, *testo e note*): quindi *falsamente* il contraddittore scrive che — secondo la teoria dell'*esonero* — i capitolari non obbligati (nelle settimane libere), *pur non partecipando al servizio corale avranno diritto alle proprie distribuzioni.*

2. Scrive il contraddittore (pag. 679) che « la sentenza del « Card. GENNARI, invocata a sostegno della teoria dell'*esonero* (*Cons. can.*, XXXVI), per « quanto grave non può oltrepassare la contemplazione di quel caso pratico « per il quale s'invocò la consulta. Ritengo anzi che oggi, dallo *spirito* del « Codice da Lui voluto, il Card. Gennari avrebbe ritenuto cosa contraria ».

Rispondiamo. — La sentenza del Card. GENNARI *non si restringe allo speciale caso pratico per il quale s'invocò la consulta*; MA HA FORZA DI DOTTRINA CANONICA APPLICABILE A TUTTI I CAPITOLI DI SERVIZIO CORALE PER TURNO. Scrive, infatti, (ivi l'Emo Autore: « ...E questo è ciò che si concede AI CAPITOLI COL « BENEFICIO DELL'ALTERNATIVA O DELLA TERZIARIA GLI ASCRITTI AI MEDESIMI « [in tutto il mondo] POSSONO ASSENTARSI, BENCHÈ INTERPOLATA- « MENTE, POCO MENO DELLA METÀ O DI DUE TERZI DELL'ANNO, « E DIPPIU' NON PERDONO LE DISTRIBUZIONI QUOTIDIANE » [che non vi sono per essi in quei giorni concessi loro come ESENZIONE].

Prima di scrivere *erroneamente*, il nostro contraddittore poteva pensare che i celebri DISCURSUS del Card. DE LUCA, i molti volumi di CONSILIA di esimii Canonisti, le CONSULTATIONES del PIGNATELLI furono scritti *in occasione di casi pratici speciali*; ma le *motivazioni sono* DOTTRINE GIURIDICHE UNIVERSALI, quali quelle delle CONSULTAZIONI del Card. GENNARI. L'osservazione del contraddittore quindi è NULLA! — Che poi il Card. GENNARI avrebbe adesso mutato sentenza dobbiamo negarlo, chè lo *spirito del Codice*, da Lui voluto, *nella questione, di cui ci occupiamo*, e — in genere — circa il servizio corale, È LO STESSO DEL TRIDENTINO E DELLA GIURISPRUDENZA ECCLESIASTICA *ante Codicem*. Piccole mutazioni sono fatte col can. 419, *circa la sostituzione*, che adesso si ammette anche per chi non è in residenza, e circa la libertà di andar fuori del luogo del Coro a colui che, in tali giorni, al Coro non è obbligato. Il Card. GENNARI — circa la nostra questione delle settimane di *esenzione* — non mutò opinione dopo il Decreto « Decorem domus Dei » (30 Nov. 1910) riguardante i Capitoli di Roma, Egli che ne fu l'autore quale Prefetto della Sacra Congregazione del Concilio. Quel che *radicalmente* — circa il servizio corale — è mutato col

Codice (ed avrebbe mutato il Card. Gennari, nella sua *Consultazione* can. XI, *circa la pena dei beneficiati che si assentano dal Coro*) è la *sanzione penale* (can. 2381), applicata ed esplicata dalla Sacra Congregazione del Concilio (in *Toletana et aliarum*, 10 Iul. 1920, *Abulen. et aliarum*, 15 Mar. 1924, ad II — *Mon. Eccl.*, vol. XXXII, pag. 268, e vol. XXXVII, pag. 136). Questa sanzione penale che già avea sancito il Tridentino (Sess. XXIV, c. 10 *de Ref.*) ed avea ricordato Benedetto XIV (Const. *Cum semper oblatas*, Brevi an. 1743 *ad Card. Delphinum, Patriarch. Aquilejens.*) ed i Moralisti antichi, con sant'Alfonso (Lib. IV, n. 129) ritenevano obbligare *ante sententiam*; i Moralisti moderni col Card. D'Annibale (Par. III, n. 485, nota 26), i Canonisti moderni col De Angelis (*Pracl. Iur. Can.*, Lib. III, Tit. IV), eccetto il Bouix, (*De Capitulis*) e la stessa S. Congregazione del Concilio (in *Verulana, Residentiae*, 6 Iun. 1863) ritenevano obbligare *post sententiam*. Adesso il Codice (can. 2381, § 1) ha troncato ogni disputa, decretando che i *frutti della prebenda*, i beneficiati assenti e i Corali, oltre le distribuzioni, li perdono EO IPSO, con l'obbligo di coscienza di consegnarli all'Ordinario. Ottima innovazione!

Ma questa sanzione penale — salutare — non viene punto impedita dalla nostra tesi (come ognuno vede) nei Capitoli di servizio corale *per turno*; ma si applica benissimo nei giorni in cui il Corale è obbligato al Coro, e *illegitime abest*. Nelle settimane libere, di *esonero e di esenzione non si può*, non si deve applicare.

3. Scrive il contradditore (pag. 680): « ...il quale *Mon. Eccl.*, (pag. 12) avea « paragonato il Capitolo con mediaria ad una Società industriale, che esplica « la sua attività in due branche d'industria! ».

A questa *ripetizione di accusa* per l'esempio addotto, rispondiamo che *falsamente* il contraddittore dice aver noi *paragonato* il Capitolo ad una Società industriale. Noi scrivemmo (*Mon. Eccl.*, vol. XXXIX, pag. 12) che ove il servizio è obbligatorio per tutti — tutti i giorni — « Chiunque dei Capitolari « interviene e serve, ha diritto alle distribuzioni *proprie* e alle fallenze degli « assenti. Ma quando il servizio è diviso per turno — per mediaria — ciascun « canonico, come dicemmo, è corale *obbligato e retribuito nella sua settimana*. « Se interviene in quell'altra fa un'opera buona, di supererogazione, ma non « gli compete alcun dritto pecuniario. Per comprendere meglio, si prenda « l'esempio di una Società industriale, che esplica la sua attività curativa in « due branche d'industria A e B... ». Dov'è qui il paragonare (e nel senso del contraddittore *l'equiparare*) il Capitolo alla Società industriale? Ma, *per comprender meglio*, non si servì nostro Signore delle imagini terrene (*tesoro nascosto sotterra, rete da pesca*, ecc. ecc.) per ispiegare agli ebrei il Regno dei cieli?... Avremmo diritto ad esclamare: Scandalo farisaico!...

4. Scrive il contraddittore (*ivi*): « Non è apodittico l'argomento dedotto dalla « *prassi*, perchè o questa si riferisce a quella dei Capitoli Cattedrali o Colle- « giati fuori di Roma, o si riferisce a quella in uso presso le Basiliche e le « Collegiate di Roma. Fuori di Roma, di fatto, non è impossibile e neppure « difficile che possa trattarsi di *prassi abusiva*; la presunzione anzi — a vo- « lerlo desumere dallo stile di Curia [?] e dalle clausole derogatorie tanto

« spesso [??] usate dal Codice in materia corale — secondo il mio modesto « modo di vedere, atteso tutto, è per l'abuso; la *Toletana* e *Abulen.* insegnino! « In Roma poi... chi non sa che la disciplina corale è retta [??] da speciali « Decreti? Il *"Piano di riforma umiliato a Pio VII"* da G. A. Sala... ne ri- « corda qualche cosa; bastano, del resto, a conforto, i due Decreti, tanto noti, « della S. Congregazione del Concilio quello *"Postremis hisce temporibus"* del « 17 Sett. 1902, e quello "Decorem domus Dei" del 30 Nov. 1910, per convin- « cersi che le condizioni peculiari di Roma richiedono e legitimano *regolamenti* « *e concessioni speciali*, che non ammettono interpretazione estensiva, come « quella, per es., di godere vacanze conciliari più o meno lunghe, anche là dove « il servizio è alternativo...: nè, secondo me, hanno troppo valore le interpre- « tazioni di concessioni pontificie già fatte per lo passato dalla S. Congrega- « zione del Concilio: i tempi nuovi, di fatto, le mutate circostanze, le necessità « ed i bisogni di un oggi che richiede attività e zelo centuplicati, le stesse « innovazioni canoniche indette o rinnovate nel Codice sono tutti elementi — « io credo — che inducono a nuove *revisioni* a norma della *lettera* e dello *spi-* « *rito* del Codice stesso». Ahhh...! Respiriamo!

E rispondiamo. — Non vi pare, lettori, che il contraddittore sia *uscito* — come suol dirsi — *di seminato?* Ma dobbiamo trattare del nostro argomento: *Se le settimane libere siano vacanze nelle quali si perdono, da chi non interviene al Coro, le distribuzioni, o siano esenzioni, nelle quali non si perdono le distribuzioni, perchè non ve ne sono pei non obbligati!* Il resto è *razzolare (pardon!) fuori dell'orto!...*

Che la *prassi* o *consuetudine* sia Optima legum interpres, non vorrà negarlo il contraddittore. È testo di Diritto Romano (*l. Si de interpr., 37 ff. de Legil.*). Egli nega sia consuetudine legittima, ed afferma sia *abuso*, per quel che concerne Capitoli fuori di Roma. Potremmo dire: *Quod gratis asseritur, gratis negatur.* Ma egli adduce le prove: *lo stile di Curia e le clausole derogatorie tanto spesso usate dal Codice in materia corale*, con quel che segue... Circa *lo stile di Curia* è una trovata del contraddittore. Circa le clausole derogatorie del Codice in materia corale, nessuna riguarda la nostra quistione, ma sono clausole derogatorie riguardanti i Capitoli con servizio corale di tutti in tutti i giorni, come quelle del can. 418, § 1, già precedentemente dal Tridentino poste e dalla S. Congregazione del Concilio costantemente propugnate. Non è vero dunque che si tratta di *abuso*. — Per quel che riguarda i Capitoli della città di Roma non è vero per nulla che il servizio *per turno* è retto da speciali decreti. Hanno tutti le proprie Costituzioni, nelle quali è ricordata la fonte di questo privilegio. Il Capitolo dell'*Arcibasilica Lateranense* ricorda nelle sue Costituzioni, approvate da Papa Benedetto XIII, il 30 settembre 1727 (in P. II, Tit. I, *De Divinis Officis et Servitio Ecclesiae*, pagina 15 sgg.) che il servizio corale ordinario *temp. hyem.* è per *mediaria*, e che *Servitium aestivum praestatur per quartarias*, per concessione o conferma di Papa Alessandro VII. Il Capitolo della *Patriarcale Basilica Vaticana* nelle sue *Costituzioni*, edite il 1820, al cap. *De modo inserviendi in celebratione Divinorum Officiorum, tam per Canonicos, quam per Beneficiatos et Clericos*, ricorda che il servizio corale per turno, ossia per *mediaria* ordinariamente

(meno i comuni) e *per quartarias* nei mesi di luglio ed agosto, data dai tempi del Papa san Pio V. Il Capitolo della *Patriarcale Basilica Liberiana* (S. Maria Maggiore), nelle sue *Costituzioni*, approvate da Papa Pio IX il 22 dic. 1854, al Cap. V *De qualitate et quantitate servitii ab Canonicis praestandi*, e al Cop. XX *De servitio Ecclesiae ab Beneficiatis et Clericis Beneficiatis praestando* ha descritto il modo del servizio corale per turno nel periodo così detto *invernale ed estivo*. Non è accennato il documento in particolare, giacchè sta detto (Cap. V, §§ 1, 2) « Ordinarium Canonicorum servi- « tium quamplurimis decretis ac langaevo usu probatum bifarium est, hye- « male scilicet et aestivum. — Primum incipit Kal. Novembris ac Pridie Kal. « Iulii concluditur: per alternas hebdomadas sive per mediariam praestatur « de mane ». Nei documenti annessi alle precedenti Costituzioni un documento dice che il servizio per *mediaria* fu imposto da san Pio PP. V (già Card. Arciprete della stessa Basilica Liberiana), mentre prima era per terziaria.

Ed ecco *annullata* l'asserzione del contraddittore, che, cioè, la *disciplina corale nei Capitoli di Roma è retta da speciali decreti*. È un servizio per *mediaria* o (nell'*estivo*) altrimenti più ridotto, *fisso, non fluttuante*, onde l'aver serbato sempre il concetto di settimane libere, o giorni di *esenzione*, di *esonero* (non trovandosi nelle *Costituzioni* nulla in contrario), è *prassi ferma* degna di rispetto, e vera e propria *Optima legum interpres*. La *Toletana*, l'*Abulen.*, i Decreti del 1902 e del 1910, che il contraddittore allega *trionfante* [?!] come prove, vi entrano, nella quistione dell'*esonero* o *esenzione*, come i famosi *cavoli a merenda*... La *Toletana*, infatti, e l'*Abulen.* riguardano la *sanzione penale;* e noi dicemmo (pag. 6) che la loro applicazione *non viene per nulla impedita dalla nostra tesi*. I Decreti del 1902 e del 1910 riguardano principalmente due cose nei Capitoli di Roma: 1) che tutte le rendite vanno per distribuzioni; 2) che bisogna togliere, nella maggior parte, gl'indulti *personali* dal Coro. Quanto al primo, da secoli era stato ordinato dai Papi Pio IV, Innocenzo XII, Pio VII (1) che tutte le rendite si considerassero come distribuzioni. Quanto al secondo (al quale pure allude il Sala, nel suo *Piano di riforma*) sin dal 1698, e poi nel 1820 si cercò di mettere in rémora, e restringerne il numero. Ma... gl'*indulti dal Coro agl'impiegati dei Dicasteri della S. Sede* (chè di essi si trattava) furono concessi lo stesso, anche dopo il Decreto *Decorem domus Dei* emanata nel 1910. Di chi la colpa?... Noi badiamo alla nostra tesi dell'*esonero* o *esenzione*, che viene indirettamente rafforzata da questi stessi Decreti, che ci oppone il contraddittore giacchè in essi, contro la tesi nostra NULLUM VERBUM!

Ma aggiungiamo ancora che a smentire il contraddittore, il quale, così franco ed esplicito, dichiara di non riconoscere la *prassi interpretativa*, nè quella fuori Roma, nè quella di Roma, possiamo addurre la incontrastabile autorità del Card. Gennari. Egli, che fu Vescovo di Diocesi fuori di Roma, e fu Canonico in Roma (della Patr. Basil. Vaticana), e fu Prefetto della Sacra Congregazione del Concilio, poteva benissimo conoscere — certamente più del contraddittore — se la *prassi interpretativa* fosse un *abuso*. Egli, lungi dal proferirne la condanna (come fa il contraddittore), scrisse quel che riferimmo

(1) *Mon. Eccl.*, vol. XXXVIII, pag. 215.

sopra (pag. 298) in pieno accordo con la nostra tesi. E lo mantenne anche dopo il Decreto *Decorem domus Dei*, il quale non solo rispetta il servizio *per turno*; ma ci somministra la PROVA PROVATA (per Roma almeno) della nostra tesi, che, cioè, nelle settimane libere o di *esenzione*, NON VI SONO DISTRIBUZIONI DA LUCRARE O DA PERDERE PEI CORALI NON OBBLIGATI AL CORO; MA TUTTA LA LORO RENDITA VIEN PERCEPITA NEI GIORNI DI SERVIZIO CORALE EFFETTIVO (v. pag 298 e 300). Il detto Decreto, infatti, al § I, prescrive: « ...universi fructus ad Capitula spectantes par- « tiendi ex integro erunt in quotidianas distributiones pro diebus et horis ». E nei seguenti paragrafi stabilisce quando si lucrano tutti i frutti, e quando si perdono tutti, in piena armonia colle decisioni posteriormente fatte dalla S. Congregazione del Concilio, in *Toletana et aliarum*, *Abulen. et aliarum*; e quando si perde la terza parte, giusta le disposizioni del Codice (can. 418, § 3, 421, § 2) pubblicato di poi.

Dal fin qui detto dunque appare arbitraria l'affermazione del contraddittore che in Roma vi sono *regolamenti o concessioni speciali* pel servizio corale a *mediaria*. La natura di tal servizio è identica a quella del servizio dei Capitoli fuori di Roma, anche per *mediaria, ex fundatione vel ex Indulto Apostolicae Sedis*, a norma del *cristallino* prescritto del can. 414, al quale tante *ombre, nuvole e calce* sta sovrapponendo il nostro contraddittore. I Rescritti di *indulto personale* non toccano per nulla la questione, mentre tutti gli altri privilegi ed indulti concessi AI CAPITOLI rimangono in pieno vigore, secondo la tassativa disposizione del can. 4, giacchè non revocati dal Codice.

5. Scrive il contraddittore (p. 681 sg.): « Il problema adunque così come è « proposto, credo che vada risoluto a base di metodo esegetico, non già sola- « mente storico: a) *sotto il punto di vista esegetico* [attenti ai *mali passi!*...], « il Codice riconosce due specie di *alternative*, costituenti perciò due diverse « nature della medesima, a seconda cioè che tocchi il *Capitolo* come *tale*, ov- « vero i soli *Capitolari*. — 1. Se l'alternativa è aderente al CAPITOLO come *tale*, « è chiaro che si tratta di un privilegio reale con tutte le sue conseguenze, e « la cosa ha rapporto così intimo coll'Ente, da influire sulla stessa sua " costi- « tuzione". È in questo caso che può parlarsi di due o tre sezioni di capito- « lari — o, se più piace, di branche — indipendenti, autonome, con proprie « norme e diritti, ecc. Qui, com'è chiaro [meno male!...], i capitolari di diversa « sezione vanno esenti da puntatura e non hanno alcun diritto di accresci- « mento sulle fallenze altrui, non in forza di finzioni di diritto, bensì perchè « essi non fanno parte di quella sezione, separata e distinta dalla propria; « qui è ammissibile la divisione delle distribuzioni per i reali giorni di *ser-* « *vizio effettivo*; qui, in altri termini, è vera la teoria dell'esonero con tutte « le sue conseguenze ».

Toh! la mano! Cari abbonati, il contraddittore si è convertito! Ammette, finalmente, quel che noi andiamo predicando e scrivendo da dieci mesi! (*Mon. Eccl.*, q. a., pagg. 8, 12, 50, 215, 298, 300).

Continua però (ahinoi!) il contraddittore: « 2. - Ma se l'alternativa è con- « cessione riconosciuta e fatta ai CAPITOLARI [?] trattasi di privilegio perso- « nale il quale per avere la sua intima relazione coi mesi conciliari, ne segue « la natura, con il relativo giuridico trattamento. Dico però subito: la *so-*

« *stanza* della differenza di trattamento la trovo nelle espressioni del Codice « stesso [povero Codice!...], mentre le voci diverse usate non implicano gran « che [e dunque?...]; per esse, infatti, la legge di fondazione ovvero la conces- « sione pontificia che *esonera* dalla quotidianità di servizio i *corali* è solo e « sempre INDULTO: così si esprime il can. 414. Chiamarlo quindi *esonero, di- « spensa, esenzione* o *vacanza* dipende dai diversi criterii *soggettivi* [?!] « sotto i quali va esaminato; *oggettivamente* però resta sempre un indulto che « scusa dal servizio così, come scusano tutti i casi contemplati nei can. 420 e « 421, la sostituzione di cui si occupa il can. 419, § 1, la giubilazione di cui « nel can. 422, ed ogni singolare concessione [pretto SOFISMA!...]. Come vedesi « perciò, secondo esse neppure la denominazione dedotta dalla terminologia « assai imprecisa delle due sentenze professate [non della nostra...], regge di « molto davanti alla genuina disciplina del Codice. Dice il can. 413, § 1: « *Quodlibet Capitulum obligatione tenetur* QUOTIDIE *divino officio in choro « rite persolvendi, salvis fundationis legibus*; aggiunge il can. 414: *Omnes « et singuli qui chorale beneficium obtinent tenentur in ipso choro divina of- « ficia persolvere* SINGULIS DIEBUS, *nisi servitium per* turnum *a Sede Aposto- « lica aut fundationis legibus* fuerit indultum ».

Sentite adesso il commento!... « Alla esatta intelligenza dei due citati ca- « noni definitivi gioverà conoscerne il tenore secondo trovasi nello *Schema* « spedito ai Vescovi il 20 marzo 1912 relativamente sotto i canoni 291 e 292. « Meno importante il 292 il quale contiene per intiero il dispositivo del can. 414 « con la sola aggiunta, dopo la parola *servitium* della espressione *alternis*, « *id est* etc.; interessantissima invece è la modificazione arrecata dal can. 413, « § 1, al già can. 291, § 1, nel quale, dopo le parole *salvis fundationis legibus*, « leggevasi *et indultis a Sancta Sede concessis*. Risalta, così, subito la *diffe- « renza* e la *diversità* dei due casi [?!]: quello cui si riferisce il can. 413, il « quale fa cenno di CAPITOLO e di relativo obbligo quotidiano, salve le sole « leggi di fondazione in contrario, e quello del can. 414, in cui si fa cenno di « CORALI e di relativo obbligo, parimenti quotidiano, salvo un indulto prove- « niente da tavole di fondazione ovvero dalla Santa Sede. Se così non fosse « perchè la *ripetizione* del dispositivo che verrebbe, così, a restare, inutile « almeno una volta? perchè la cura di eliminare, nel primo caso, la menzione « dell'indulto pontificio? È lecito adunque così conchiudere: il Codice impone, « come disciplina ordinaria di ogni Capitolo il *servizio corale quotidiano* o « *giornaliero*; le eccezioni possono: 1° aver luogo o in *limine fundationis* ov- « vero anche per indulto apostolico, e 2° riferirsi o al Capitolo come tale (pri- « vilegio reale) ovvero ai Capitolari (*privilegio personale*). — Per la conces- « sione del *privilegio reale* (can. 413) il legislatore richiede la iniziale costi- « tuzione del Capitolo stesso, nelle leggi o tavole di sua fondazione: non lo « potrebbe la S. Sede? Tutt'altro: certamente lo potrebbe, ma non *vuole*, ed « ecco, secondo me, perchè il Legislatore tolse via le parole dallo Schema do- « vendo le leggi riguardare i casi soliti a verificarsi, *ex ordinario contingen- « tibus*, come suol dirsi. — Per la concessione del privilegio personale (can. 414) « viceversa basta o la fondazione o l'indulto apostolico. Qui però, come può « facilmente desumersi dalle espressioni usate dal canone [si accorge del

fosso?...], « le leggi di fondazioni menzionate rivestono funzione assai diversa « da quella di cui si fa menzione nel can. 413. Lì, infatti, cioè nel can. 413, le « tavole di fondazione stabiliscono la *peculiare struttura* dell'Ente, o, se più « piace, la sua stessa specifica COSTITUZIONE; qui invece, nel can. 414, ricono- « scono un favore ai Capitolari. A tale interpretazione induce anche — e spe- « cialmente — la struttura stessa del canone, oltre che le espressioni usate: « *omnes et singuli* — si dichiara — TENENTUR... *singulis diebus*; ecco l'obbligo « *personale* di tutti e singoli, obbligo *quotidiano*, purchè (*nisi*) non esista « un servizio ridotto per concessione (*indultum*). È solamente la prima parte « che indica, fuori dubbio, la reale struttura costituzionale dell'Ente la quale « conseguentemente importa nei suoi membri la quotidianità del servizio; la « seconda invece è una eccezione che, non toccando affatto la sostanza, non « oltrepassa perciò i limiti delle persone [?], a favore delle quali la *lex ge-* « *neralis* viene *relaxata* (dispensa). — Il mio linguaggio, certo, non è stretta « mente *scientifico*, perchè riconosco, ecc. ... — Mi sono proposte anche le « obiezioni possibili ed eventuali... Il can. 413, § 1 — potrebbe dirsi — parla « di obbligo *quotidiano* di Ente, e perciò la eccezione deve riferirsi alla discon- « tinuità, non già all'alternativa la quale non è periodicità, ma *continuità* « stessa in diverse persone [proprio così...]. Ma si risponde [ecco l'arzigo- « golo]: se il Capitolo risulta composto di due sezioni autonome, quasi due « enti distinti, non si avrà la discontinuità nella stessa alternativa? [no, chè « è il CAPITOLO che presta il servizio corale quotidiano]. La cosa apparisce ov- « via, come è ovvio anche stabilire, a norma del Codice, la *competenza* della « S. Congregazione in materia: trattandosi del can. 413, § 1, infatti, e quindi « di fondamentale costituzione del Capitolo, competente è la S. Congregazione « Concistoriale (can. 248, § 2: *Capitulum... constituere*), viceversa riferendosi « l'indulto del can. 414 a disciplina corale (can. 250, § 2: *moderari quae...* « *canonicos spectant*), la competenza è presso la S. Congregazione del Con- « cilio. — Da queste e da altre comparazioni ritengo giuridicamente logico [per nulla...] « e logicamente *giuridico* desumere dal vigente sistema i SEGUENTI « PRINCIPI [errati come le premesse]: *a*) Che possano esservi Capitoli a più « sezioni alternative autonome con la omnimoda indipendenza dell'una dall'al- « tra, è fuori dubbio [prima non l'ammise!]; ma *titolo ordinario* di un tale « diritto costitutivo sono da aversi solamente le tavole di fondazione, o anche « un Decreto della Concistoriale [?!]. — *b*) Ogni concessione inducente ser- « vizio solo alternato nei CAPITOLARI e proveniente da *indulto*, non implica « anche necessariamente autonomia fra le diverse mediarie, e perciò, come nelle « vacanze conciliari, i Capitolari possono o non possono servirsene e, se nul- « l'altro osta, nelle settimane libere in cui non intervengono perdono le distri- « buzioni quotidiane ovvero restano sottoposti a puntature, per cui, interve- « nendo godono anche del *ius adscrescendi*, e cioè partecipano alle fallenze « altrui. — *c*) Ho detto " se null'altro osta " perchè è evidente che ogni clau- « sola esplicita va senz'altro rispettata. Nel qual caso però nè la clausola « importerebbe cambiamento costituzionale dell'Ente, nè lo spirito dell'odierna « legislazione si opporrebbe al sistema così voluto. Il Codice stesso, infatti, « mentre nel can. 420 concede l'indulto dal coro con diritto alle distribuzioni « solamente quotidiane o addirittura alle *inter praesentes*, nel can. 421 esclude

« esplicitamente un simile diritto. Questo sta a dire che in questa materia il « legislatore *quod voluit expressit, quod noluit tacuit*; la prassi stessa inter- « pretativa dei Rescritti d'indulto ha sempre ritenuto così. — *d*) Nè si dica « che i can. 420 e 421 non fanno a proposito perchè i Canonici ivi indicati già « sono tenuti al coro, dal quale vengono scusati nei casi ivi espressi; anche « il tenore del can. 414, come si è visto, è tale da ammettere non altra inter- «pretazione all'infuori d iquella su esposta: " tutti e singoli i corali *sono te- « nuti* al servizio corale, all'infuori ecc. ". — *e*) A questa interpretazione che « a qualcuno potrebbe apparire rigida e dura — *dura lex sed lex!* — inducono « due altre osservazioni o constatazioni: 1ª quidquid aliis placeat in contra- « rium, questo è certissimo: tra il privilegio dell'alternativa e le vacanze con- « ciliari, le quali come quello [no!] toccano solamente *canonici... quotidiano « choro adstricti* (can. 418, § 1), vi corre intima relazione, tale almeno che non « potrà anche godere di queste chi gode di quello [questo sì]. Può per questo « sostenersi che l'alternativa sia proprio *in luogo* delle vacanze? Non oso pro- « nunziarmi, ma in virtù della relazione escludente l'una. le altre, o viceversa, « non è illogico conchiudere che anche nei diritti economici — e il can. 418, § 3 « è chiaro! — la disciplina che regola le vacanze conciliari debba regolare « anche l'alternativa [no!]; 2ª il criterio *favores sunt ampliandi* qui non può « invocarsi affatto perchè il servizio corale gode ogni favore di fronte ai Ca- « pitolari, come di leggieri può desumersi dal principio enunciato nello stesso « can. 418, § 1: una consuetudine che concede vacanze più lunghe dei tre mesi « va *riprovata* — riprovata, non semplicemente proibita! (cfr. can. 27, § 2) — « può invece ritenersi una consuetudine che concede vacanze più brevi dei « tre mesi. — *f*) Non osta poi affatto l'argomento di cui si fa forte *Mon. Eccl.*, « (p. 50), e che l'insigne articolista desume dal can. 419, § 1. Questo canone « — si rileva — ammette la sostituzione solo nei Capitoli con alternativa; se « dunque un Capitolare, intervenendo nelle settimane libere, potrebbe guada- « gnare per sè, non andrebbe a guadagnare per altri. Tutt'altro; invece, da « parte la considerazione che la *sostituzione* evita sia l'assenza illegittima con « le sue conseguenze, sia la interruzione di servizio agli effetti della giubila- « zione [divagazioni!...], il can. 419, § 1, pare possa invocarsi a favore del- « l'opposta tesi [no, no!]. Se si ammette, di fatto, che un Capitolare libero « pur non intervenendo al coro guadagna sempre *le proprie* distribuzioni quo- « tidiane [chi lo dice? il contraddittore? noi no!], deve ammettersi anche — e « con quanta logica lo giudichi chi ha un pochino di buon senso pratico! — « che il medesimo, intervenendo per sostituire un collega guadagna due por- « zioni di distribuzioni quotidiane, le proprie, cioè, e quelle del sostituto » [e si appella al buon senso, per conchiudere contro il buon senso!...].

È lunghissima la citazione; ma occorreva riportar per intero il testo del contraddittore, altrimenti non si comprenderebbe la nostra risposta. Noi, per altro, saremo brevi.

Se si fosse rispettata la Regola « Verba clara non admittunt interpreta- tionem... » da noi ricordata e applicata al can. 414 (*Mon .Eccl.*, q. a., pag. 211, 214); se il nostro contraddittore non volesse *spuntarla ad ogni costo*, non avrebbe messo principii falsi, non avrebbe tirate false conseguenze, non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a sofismi! Ma... ci conforta l'animo l'ac-

cenno a qualche... resipiscenza; onde speriamo di sentirlo convinto delle nostre conclusioni, e non volere *ostinarsi contro il... buon senso,* non solo contro le Regole date dalle Pandette!

Il contraddittore ammette che se l'alternativa ha origine dal can. 413, § 1, abbiamo ragione noi, e davvero le settimane libere sono *esenzioni,* una mediaria è indipendente dall'altra, nelle settimane libere non vi sono distribuzioni quotidiane pei corali non obbligati, nè *fallenze.* Ma (osserviamo noi) l'alternativa voluta dal fondatore, ricordata nel can. 414 è anche nascente dal can. 413, § 1; *ergo* quest'alternativa è la medesima di quella che il contraddittore finge esser diversa, perchè ha origine solo nella costituzione dell'Ente... Proviamo la *minore*: *l'alternativa voluta dal fondatore,* ricordata dal can. 414 è anche nascente dal can. 413, § 1. Quando, infatti, avviene la fondazione? Quando colui che dà la *dotazione* per l'erezione del Capitolo, per mezzo del Vescovo, si accorda con la S. Congregazione Concistoriale. Allora si stabilisce se il Coro debba essere quotidiano o no, allora si stabilisce la quantità del servizio che debbono prestare i corali, se tutti i giorni, o per turno. Concordatisi il fondatore con la S. Congregazione Concistoriale, questa emette il *Decreto di erezione, di costituzione del Capitolo,* con quelle tali condizioni concordate. L'alternativa quindi, di cui al can. 414, è nè più nè meno che quella che sosteniamo noi — ESENZIONE — perchè *ex fundatione.* Ed ERRONEAMENTE il contraddittore dice sia *privilegio personale* (pag. 13). È PRIVILEGIO DEL CAPITOLO, DELL'ENTE-COLLEGIO, NON PERSONALE, come sarebbe l'indulto concesso al Can. A. di assentarsi dal Coro durante la Quaresima per predicazione, ai Corali B. C. *pro diebus et horis,* per ragione di ufficio, di ministero sacro, ecc. Questi indulti individuali sono personali, *afficiunt personas easque sequuntur.* Gli altri non possono parteciparvi, mentre possono e debbono partecipare agl'indulti (ed anche alle punizioni...) concessi al Capitolo. « Collegium ex universo su- « mitur, et alicui certo nomini est subiectum, *leg. Rerum mixtura, ff. de usucap.,* « et loco unius personae habetur, *leg. Mortuo, ff. de fideiuss., leg. Metum* § *Ani-* « *madvertendum, ff. quod metus causa...* ». (FAGNAN., Lib. I, in cap. *Nullus, de Elect.,* n. 29). Ed è tanto vero che le prerogative del Collegio (gli *Indulti* concessi all'*Ente Capitolo*) non sono personali, ma dell'Ente, che tali prerogative ed indulti durano anche quando il Collegio si fosse ridotto ad un solo. FAGNAN., *ibid.,* n. 30: « Quod autem superius dictum est, tres saltem requiri ad « faciendum Collegium, verum est ab initio; sed postea ius Collegii etiam in « uno retinetur, *l. Sicut,* § *ult. ff. Quod cuiusque universitatis nomine...* ». E per le pene: « ...Secus est quando excommunicatur ipsum Collegium, vel Uni- « versitas delinquens, quia stant simul, ut Collegium dicatur deliquisse, et « tamen aliqui de Collegio reperiantur innoxii, ut contingit quando delinquit « maior pars Collegium repraesentans... ». (FAGNAN., Lib. V, in cap. *Responso, De Sent. Excomm.,* n. 85). Il contraddittore confondendo il Capitolo co' suoi membri *simul sumpti,* e i membri *seorsim et sigillatim sumpti,* dice un *sofisma,* come dicesi, *dictionis,* e anche il *sofisma ex fallacia elenchi.* Quanto ne fa la passione!... accesa ragione!... Falso è poi che l'*indulto* per la *mediaria autonoma* (vada pure...) viene concesso dalla S. Congregazione Concistoriale (pag. 14). No: questa S. Congregazione non dà indulti dal Coro, concede il

Decreto di erezione, *riconoscendo* le condizioni concordate, compreso, se occorre, il servizio corale per *mediaria*. Ed è questa la ragione, per la quale furono soppresse le parole dello Schema (291): « ... *et indultis a S. Sede con-* « *cessis* ». Sapientemente fu fatta questa soppressione, non essendo... prudente cominciare una fondazione con *indulti* e *privilegii*, come usavasi *ante Codicem* in *Bulla erectionis*.

Costituito, eretto il Capitolo, per Decreto della S. Congregazione Concistoriale, *iusta fundationis leges*, questa S. C. non più s'ingerisce. Subentra allora la competenza della S. Congregazione del Concilio, la quale, *si adsint rationes* SUPERVENIENTES, concede, se crede, al Capitolo — non mai alle persone — l'indulto del servizio corale *per turno* (*mediaria, terziaria*). E questo indulto, che non riveste (come erroneamente crede il contraddittore) la natura di favore *ad personas*, ma è un PRIVILEGIUM CAPITULI, deve interpretarsi (se concesso incondizionatamente) come s'interpreta il privilegio di mediaria, nascente *ex fundatione*. Il can. 414 pone allo stesso piano l'uno e l'altro « ...nisi servitium per « *turnum* a Sede Apostolica aut fundationis legibus fuerit indultum ». La distinzione quindi del contraddittore fra le mediarie di *titolo ordinario* e di *indulto personale* è arbitraria, insostenibile; e quindi futili, fantastiche le conseguenze sotto le lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Poche parole sulla... *sparata*, alla lett. *f*). Il contraddittore crede infirmare il nostro *forte* argomento, desunto, per la nostra tesi, dal can. 419, § 1; e dice... *spropositi!*... Il più grosso questo: che un corale di mediaria, nella settimana non propria, « intervenendo per sostituire un collega, guadagna due porzioni « di distribuzioni quotidiane, le proprie, cioè, e quelle del sostituto » e dice « che questo deve ammettersi e con quanta logica, lo giudichi chi ha un po- « chino di buon senso pratico! ». Poffar bacco! dicevano i nostri antenati! Ma se il can. 419 non permette la sostituzione se non « In ecclesiis in quibus « non omnes simul choro intersunt... et modo substitutus eodem tempore ser- « vitio chori non sit adstrictus... », e cioè ove vige la *mediaria*, ecc., nel concetto della tesi nostra, dell'esenzione! Ma con la nostra tesi il canonico di altra mediaria, che sostituisce un collega non lucra distribuzioni per sè, chè non ve ne sono. Nella teoria delle *vacanze*, cui allude il contraddittore, la sostituzione il Codice non l'ammette; perchè ostinarsi a dir che l'ammette (cfr. can. 18)? Perchè sostenere che si possono guadagnare *due porzioni* di distribuzioni? Ma se la distribuzione quotidiana si dà *uti merces laboris* (v. pag. 3, 4), chi lavora per uno, può prendere la mercede di due? Assolverebbe il contraddittore un operaio che lavorando *solo*, dice di rappresentare il compagno, e percepisse *due* salarii, senza obbligarlo a restituire quello del compagno che non ha lavorato? Ma il contraddittore che si appella al *tantino di buon senso*, ha dimenticato quel che scrisse al principio in *P. M.*, (pag. 44, 45): « ... Se « dunque nelle vacanze si perdono le distribuzioni, a *fortiori* debbono perdersi « nelle settimane libere, se non si vuole proprio cozzare, in senso morale oltre « che economico, alla ingiuria per danno emergente e per lucro cessante... « *Fare altrimenti è antigiuridico ed immorale!...* ». Ma adesso!... Oh il tantino di buon senso!... E l'usi il buon senso; e dia ragione a noi che propugniamo — da dieci mesi — che pei Canonici di *mediaria*, nelle settimane libere non vi

sono distribuzioni (Cfr. *Mon. Eccl.*, q. a., pag. 49, 50, 208, 215)! E conseguentemente che davvero il can. 419 conforta e prova la nostra tesi.

6. Scrive il contraddittore (pag. 684 sg.): — « b) *sotto il punto di vista storico.* — « La sicurezza con cui *M. E.* e *P. d. C.* si riferiscono alla *prassi* della « S. Congregazione del Concilio per sostenere l'opposta [alla sua] tesi impressiona davvero ». « Abbiamo detto — scrive *M. E.* (pag. 50) — che la Congregazione del Concilio mai appose agl'indulti di mediaria ecc. la clausola della « perdita delle distribuzioni nelle settimane libere... ». E dopo riferite le parole di *P. d. C.* (pag. 213), il contraddittore continua: « *a*) Sta intanto di fatto: « 1° che la S. Congregazione del Concilio, se MAI appose la clausola di *perdita*, « ha apposta quella di GUADAGNO: infatti in parecchi casi la medesima ha concesso come *singolare favore*, forse in vista proprio delle condizioni economiche troppo misere del Capitolo, di poter guadagnare nelle settimane libere « le distribuzioni quotidiane, pur non intervenendo al coro. Basta all'uopo « tener presente l'insegnamento del LUCIDI (*De visit. SS. LL.*, I, 3, § 1, n. 20), « confortato da parecchie decisioni della stessa S. Congregazione, per non insistere troppo su tale punto: se *quod superior voluit expressit*, quale dev'essere la conseguenza quando *tacuit?*: 2° che la medesima spesso [?] ha chiamato VACATIONES i giorni di *alternativa*, imponendo che queste non oltrepassino *i tre mesi* (cioè le vacanze conciliari). S. C. C., 21 nov. 1829 (Recanaten. « *Servitii Chori...*) ».

Rispondiamo. — Noi affermiamo di nuovo che i *veri* Indulti di servizio corale per *mediaria*, come sono quelli dei Capitoli Patriarcali e Collegiali di Roma, e molti altri di Cattedrali e Collegiate fuori di Roma, come quelli di *Catanzaro, Barletta, Caserta, Castellammare di Stabia*, ecc., non hanno per nulla la clausola di *perdere* le distribuzioni quotidiane nelle settimane libere, considerate come *esenzioni*. Ciò che il contraddittore oppone in contrario, FALSAMENTE è attribuito a Capitoli col servizio corale per *mediaria*, del quale discutiamo. E lo proviamo, senza tema di smentita!...

Il testo del LUCIDI e le diverse decisioni della S. Congregazione del Concilio da lui addotte, il contraddittore non li riporta. Ha accettato la citazione di *seconda mano* (come suol dirsi), senza controllare *in fonte* (come gli sarebbe stato facile); ed è perciò in colpa. I FALSI DOCUMENTI FANNO PERDERE LA CAUSA!...

Il LUCIDI adunque, il cui testo noi già conoscevamo (ma non trovammo riguardare la nostra tesi, *collatis textibus citatis*), dice così: « 20. In huiusmodi implorandis indultis canonici oratores veniam etiam nonnumquam « efflagitant distributiones percipiendi tempore absentiae, quam S. C. aliquando " ex speciali gratia " concessit (ita in *Alben.* cit. § *Postremo*), ut « attentis forsan distributionibus tenuissimis, quae neque cum praebendis ad « congruam sufficiebant canonicorum sustentationem, egit in *Oriolen.* 6 dec. 1794, « plerumque denegavit ut in *Illerden. Absentiae et distrib.* 3 mar. 1792 ad « 1. dub., in *Hipporegien. Servitii Chori*, 30 mar. 1830 ad 2. ».

Ora *nessuna* di queste decisioni (come sopra avvertimmo) riguarda la nostra tesi, chè i Capitoli di *Alba* (*Alben.*), di *Alicante* (*Oriolen.*), di *Lerida* (*Illerden.*), d'*Ivrea* (*Hipporegien.*) sono di *servizio quotidiano obbligatorio*

per tutti, non di mediaria; e perciò l'argomento addotto è un pretto *sofisma ex ignorantia elenchi* « Hoc sophisma nomen accipit a voce graeca ἔλεγχος « id est argumentum, est autem ignorantia argumenti, sive rei probandae. « Locum habet illud sophisma, quando loco rei demonstrandae alia probatur, « quae in disputationem non venit... ». Il nostro contraddittore può accertarsi *de visu*, mentre gli indichiamo il volume e la pagina del THESAURUS *delle decisioni della S. Congregazione del Concilio*, dolenti di non poter riportar qui il testo delle *petizioni* e delle *decisioni*, per mancanza di spazio. La *Illerden., Absentiae et distributionem*, 3 mar. 1792, *Thes.* tom. LXI, pag. 32. Furono concesse le vacanze per *due mesi*, « amissa tertia parte distributionum... ». — La *Oriolen.* (Orihuela), 6 dec. 1794, *Thes.*, tom. LXIII, pag. 287. Fu concessa alla Collegiata di *Alicante* la estensione delle vacanze *da due a tre mesi*, senza perdere le distribuzioni. — La *Hipporegien.. Servitii Chori*, 30 ian. 1830, *Thes.*, tom. XC, pag. 48, 70. — Il Capitolo Cattedrale di Ivrea avea soli 45 giorni di vacanze, gli furono concessi i *tre mesi conciliari*, ma negata la grazia di lucrar le distribuzioni durante le vacanze. — La *Alben., Serv. Chori*, 23 mar. 1839, *Thes.*, tom. XCIX, pag. 78. Il Capitolo avea soli 35 giorni di vacanze annuali. Chiese fossero accresciute, con la grazia di lucrare, nelle vacanze, le distribuzioni. Fu risposto: « Dilata, et Episcopus prius curet con- « fici, iuxta Bullam S. M. Pii VII... nova Capitularia statuta ad normam « SS. Canonum, etc. ».

Ed ecco *in nihilum* redatta la prima prova addotta contro la *prassi*, asserita da noi e da *P. d. C.!*

Il secondo numero ha la stessa sorte del primo! Si tratta anche qui di Capitolo con *servizio corale quotidiano obbligatorio per tutti*. Questa decisione, *Recineten., Servitii Chori*, 21 nov. 1829, la legga il contraddittore attentamente, nel *Thes.*, tom. LXXXIX, pag. 243 sgg. Si batterà la fronte... anche per questa! Chè ivi si legge come il Capitolo di Recanati, di *servizio corale quotidiano di tutti*, come dicemmo, si trovò in imbarazzo per i *tre mesi di vacanze conciliari*. I Canonici le prendevano a piacere, e spesso avveniva che in Coro pochi Canonici assistevano. (Adesso il Codice — can. 418, § 2 — non permette le vacanze contemporanee che ad un terzo dei corali). Escogitarono — dicono essi Canonici — tanti metodi; ma videro che riuscivano allo intento soltanto colle *settimane alternate*. Adottarono questo metodo, nel 1824, col consenso del Vescovo, che impose loro di munirsi del consenso della S. Sede. Ricorsero perciò — nel 1829 — alla S. Congregazione del Concilio, esponendo il fatto storico, e chiedendo la sanzione *di prendere in quel modo le vacanze conciliari*, dichiarando che « ... ducto calculo dierum, in quibus « a Choro abesse licet, Canonici et Capitulares quolibet anno gauderent va- « cationibus dierum circiter vigintiquinque, praeter menses tres a Triden- « tina Synodo concessas... ». Come si vede, gli stessi corali si offrivano di *rimanere con l'obbligo precedente*, chiedendo la grazia di prender le VACANZE *alternativamente*, nonostante l'eccesso di 25 giorni; *non chiesero l'indulto del* SERVIZIO PER MEDIARIA, *propriamente detto*. E la S. Congregazione, che risponde *iuxta preces, non ultra petita*, propostisi i dubbii: « I. An Di- « gnitatibus, Canonicis, aliisque Capitularibus Ecclesiae Cathedralis Recine-

« tensis sit concedendum indultum inserviendi Choro et Ecclesiae per alternas « hebdomadas, in casu? — II. An et quomodo sit consulendum SSmo pro abso- « lutione a praeteritis omissionibus, in casu? »; rispose: « Ad I. Affirmative, « dummodo vacationes non excedant tres menses. — Ad II. Affirmative, cele- « bratis duabus Missis cum cantu et interventu totius Capituli ».

Ed ecco che anche quest'altro colpo di grazia contro *Mon. Eccl.* e *P. d. C.* cade nel vuoto! Il contraddittore sceso con la lancia in resta, o con le pive e pifferi per suonare, rimane suonato!... Possiamo quindi invocare, a più forte ragione, il principio: « Actore non probante, qui convenitur, etsi nihil ipse « praestat [abbiamo anzi fornite prove in contrario distruttrici...], obtinebit » (*l. 4 C. de edendo 2, 1*). Non già che, anche riuscita la prova addotta, avessimo perduta la tesi. Questa è consacrata nel Codice — can. 414 — e in ogni caso per l'*Indulto di mediaria*, concesso *sic et simpliciter*, le settimane libere sono *esenzioni*, poichè *Verba canonis sunt clara et non admittunt interpretationem*: « Omnes... tenentur... singulis diebus — NISI — servitium per *tur-* « *num* a S. Sede Apostolica aut fundationis legibus fuerit indultum ».

Battuto così vittoriosamente, la Dio mercè, il contraddittore, sugli stessi argomenti da lui opposti, *sotto il punto di vista esegetico*, e *sotto il punto di vista storico*, ci dispensiamo dal seguirlo nelle STRAMBE CONCLUSIONI, già sopra confutate, quantunque egli le ripeta.

E riepilogando diciamo: IL CONTRADDITTORE HA ERRATO:

1. Quando dice che nella teoria dell'*esonero*, nelle settimane libere i capitolari non obbligati, *pur non partecipando al servizio corale* hanno diritto alle *proprie* distribuzioni. Ciò che noi neghiamo (v. pag. 298).

2. Quando dice che un corale di mediaria se sostituisce un altro di diversa settimana, nella settimana, per lui libera, guadagna *due porzioni di distribuzioni quotidiane*. Ciò che noi neghiamo (v. pag. 305).

3. Quando nega che a noi, per la nostra tesi, possa giovare l'autorità del Card. GENNARI. Provammo il contrario (v. pag. 298).

4. Quando nega l'autorità della prassi, chiamandola *abuso* se si riguarda Capitoli fuori di Roma; e *abuso non sostenibile* pei Capitoli di Roma, perchè si reggono con speciali decreti. Provammo il contrario (v. pag. 301 sq.).

5. Quando distingue due alternative o mediarie: una — privilegio reale — concessa al Capitolo, come tale; l'altra come privilegio *personale - particolare* concesso alle *persone*. E perciò ammette la teoria dell'*esonero* per la prima: dice doversi applicar la teoria delle *vacanze* alla seconda. Provammo che anche la seconda si concede all'Ente Capitolo; e che perciò l'una e l'altra (se concessa, questa seconda, per *indulto* incondizionato a norma del can. 414) sono della teoria dell'*esonero* (pag. 307 sq.).

6. Quando dice che se l'*indulto* è concesso dalla S. Congregazione Concistoriale, la mediaria è della teoria dell'*esonero*. Provammo che alla S. Congregazione Concistoriale spetta il Decreto di *erezione* del Capitolo, previa concordanza delle condizioni col fondatore: Quando *agitur*, cioè, *de Capitulo erigendo* (can. 248, § 2). Ma che, dopo eretto il Capitolo, non più s'ingerisse, giacchè subentra la competenza della S. Congregazione del Concilio, a norma del can. 251, § 2 (v. pag. 304, 306, 307).

7. Quando, dalle premesse errate, e da noi confutate, trae le conclusioni sotto le lett. *b*), *c*), *d*), *e*) *f*). Confutammo in particolare solo quella sotto la lett. *f*) (v. pag. 307).

8. Quando, per ismentire *M. E.* e *P. d. C.* si serve di *sofismi* e cita decisioni della S. Congregazione del Concilio. Provammo, riferendo la sostanza di tali decisioni, che nessuna di esse riguarda Capitoli di servizio corale per *mediaria*, ma Capitoli di servizio di cui alla prima parte del can. 414. Onde la *falsità* dell'asserto contro di noi (v. pag. 308 sq.).

Può andare contento, n'è vero?, il nostro contraddittore, con questo bel bagaglio di... errori!

Noi perciò abbiamo il diritto di proclamare: 1) Che le parole chiare del can. 414 non ammettono interpretazione; 2) Che l'indulto della mediaria, sia *ex fundatione*, sia *ex Rescripto S. Congr. Concilii* (concesso senza condizioni) deve ritenersi come concessione di *esonero* dal servizio corale ai Canonici, beneficiati, ecc., nelle rispettive settimane libere; 3) Che dove non è l'*esonero* non è ammessa la *sostituzione*, giusta il prescritto del can. 419; 4) Che tutte le somme stabilite per distribuzioni *vanno divise pei giorni ed ore di servizio effettivo* (salvo le concessioni del can. 420).

Ed augurandoci che il nostro amico, riflettendo ponderatamente su tutto... il materiale da lui accumulato e da noi confutato, con lealtà di... polemista, proclami... la verità, così terminiamo.

Mons. G. Fameli.

P. S. — Poichè il contradittore si fa forte dell'autorità superiore, la quale, già dal maggio (e l'articolo è di settembre) avrebbe risposto « Providebitur in singulis casibus » ad analoga domanda, se cioè i canonici nella settimana libera abbiano diritto, stando a casa, a distribuzioni [che non ci sono!] e se intervenendo possano lucrare distribuzioni [c. s.] e fallenze [c. s.], ci resta solo da osservare, che, se ciò è vero — e non abbiamo ragione a dubitarne — si conferma sempre più che « deve comprendersi una buona volta che le Congregazioni Romane non sono uffici consultivi », (P. M., 1927, p. 755), e che nel caso esulano affatto quelle « circostanze gravissime, che richiedano consigli e suggerimenti »; tanto che nessuno fin qui li ha chiesti per inconvenienti effettivi; dunque esula tutta quella *ingiustizia* e *immortalità*, che il contraddittore trova nella pratica pacificamente seguiti *in Roma e fuori*, come egli ammette, di non esser puntati nella settimana libera, e, di non lucrare intervenendo in settimana libera, benchè sia lodevolissimo intervenire, come si fa spesso a Roma, « pro Beato Petro ». In *casi particolari pratici*, in cui per negligenza dei canonici di settimana obbligata, il Coro venisse a languire, la S. Congr. giustamente si riserva intervenire — con disposizione particolare — in favore dei diligentissimi che vengono *sponte* anche in settimana libera. Questa è la sola ovvia interpretazione della pretesa risposta, che ha invece indotto il contradittore a *inventare* casi *giuridici* inesistenti e assurdi (*alternativa* concessa a singoli capitolari!) per salvare ad ogni costo la sua tesi dinanzi a così palmare, autorevole condanna. Sia intanto lecito invocare la sollecita e integrale pubblicazione di quella importante risposta.

QUESTIONI

Circa l'obbligo di rinvestire il prezzo delle alienazioni.

Nel canone 1531 del Codice, tra le condizioni necessarie a rendere legittima l'alienazione dei beni ecclesiastici si pone al § 3: *Pecunia ex alienatione percepta caute, tuto et utiliter collocetur.* Ma talora l'alienazione si fa per provvedere a riparazioni straordinarie o necessarî miglioramenti di stabili o di fondi ecclesiastici. In questo caso se la somma che si percepisce dalla alienazione non esige l'intervento della S. Sede, ma è di competenza del Vescovo, può il Vescovo col consenso del Capitolo ecc. permettere che la reintegrazione del valore capitale si faccia a rate diverse dentro un certo numero d'anni?

Qualche volta poi si fa l'alienazione di piante mature di alto fusto, e ciò per concorrere a spese di manutenzione ordinaria o piccole migliorie: e in questo caso non basta che l'investito rinnovi la piantagione, usando del prezzo percepito per le riparazioni o migliorie che non hanno vero carattere di straordinarietà? L'autorità così detta tutoria di parte civile suol concedere la vendita in vista di tali riparazioni, curato il solo rinnovamento della piantagione.

Crediamo che all'uno e all'altro quesito debba darsi risposta *Negativa*, cioè che non possa dare il Vescovo ordinariamente la licenza a queste condizioni, ma che debba ricorrere alla S. Sede. La ragione comune è che l'obbligo del rinvestimento è una legge generale della Chiesa, stabilita nel can. 1531, § 2. 2 e quindi ha bisogno di una dispensa che non può darsi (can. 336, § 1 e can. 81) « ne in casu quidem peculiari, nisi haec potestas fuerit eisdem expli- « cite vel implicite concessa, aut nisi difficilis sit recursus ad S. Sedem et « simul sit in mora periculum gravis damni ». È chiaro che tal potestà non può dedursi dalla prassi dell'autorità civile tutoria... In particolare poi:

I. Quanto al primo, potrebbe solo dubitarsi se l'investire il prezzo ritratto dalla alienazione nelle riparazioni straordinarie e nei miglioramenti dei fondi beneficiali, non sia appunto un collocarlo « caute, tuto et utiliter in commodum « Ecclesiae ». Ma non sembra, poichè l'intento del canone è certamente questo, che l'investimento, oltre che lecito e onesto, debba essere *fruttifero* e *sicuro*. Veggasi, p. es., tra le *fonti citate*, l'Istruzione della S. Congregazione di Propaganda Fide al Patriarca Armeno di Cilicia, 30 luglio 1867, al n. 1, ove si prescrive: « ut pretium ab emptore integre solvatur in actu stipulationis et collo- « cetur in honesto, tuto ac licito investimento; quod (investimentum) si non « erit in promptu, deponatur pretium in aliqua capsa publica vel apud ali- « quam personam spectatae probitatis et idoneitatis, recepta tamen cautione « scripto exarata » e al n. 5 si aggiunge: « Non collocetur eiusdem pecunia nisi « apud honestas et idoneas personas, quae praestent hypothecariam inscri- « ptionem vel saltem idoneam cautionem ». Dunque, anche per la sicurtà si richiede una cauzione reale, e non basta la personale.

Ora nell'investimento proposto manca in primo luogo il requisito di *frut-*

tifero, poichè non si ha alcuna annua rendita, e il capitale viene speso senza interessi, col solo onere di redintegrare a rate annue; e anche perchè le riparazioni e i miglioramenti anche straordinari, non rappresentano, in via ordinaria, un lucro speciale. Nè vale il dire che il beneficiato può rinunziare per sè ai frutti annui: poichè certo, « ex sola Episcopi auctoritate », non può far la rinunzia pei suoi successori, che nulla garantisce non abbiano ad esserci.

Ma ancor più manca la *sicurtà* del capitale, quale non viene fornita che da cauzione reale. Invero il beneficiato, come si suppone, non dà egli stesso alcuna cauzione, anzi per lo più neppure può darla, pel reintegro. Nè può dirsi sufficiente cauzione reale, il restauro o il miglioramento, nessuno potendo garantire la solerzia necessaria dei successori pel loro mantenimento. E inoltre tali restauri ecc. non conferiscono per sè alcun aumento alla dote del beneficio, come si avrebbe, p. es., per la costruzione di altri appartamenti, botteghe ecc. Nè si dica che tale cauzione non è necessaria: l'esperienza insegna anche troppo quanto ci sia da fidarsi della promessa del beneficiato — per sè e i suoi successori — di pagare fedelmente le rate pel reintegro del capitale: di pretesti per non farlo se ne trovan tanti!

II. Quanto al secondo, premettiamo: Si parla di « spese di manutenzione ordinaria o piccole migliorie »: ma non si osserva allora che il can. 1477 fa una chiara distinzione, e mentre stabilisce che le spese per i restauri *straordinari,* « nisi aliter cautum sit, ferendae sunt a *beneficio* », al contrario per le riparazioni ordinarie, e molto più per le migliorie e manutenzioni, vuole che gravino sul *beneficiato?* « § 3. Minores reparationes, *quae ipsi incumbunt,* be« neficiarius quamprimum perficiat, ne maiorum necessitas enascatur ».

Ciò posto, trattandosi non di *selva cedua* ossia d'alberi *a taglio periodico,* ma di alberi *ad alto fusto,* sembra evidente che il prezzo loro è parte non dell'usufrutto, ch'è a libera disposizione del beneficiario, ma bensì del capitale o dote del beneficio, ch'egli non può toccare. La distinzione, ampiamente svolta, p. es., dal Passerini, *De hominum statibus et officiis,* t. I, q. 185, art. VII, n. 359, ha un ampio fondamento nel diritto romano. Invero nel *Dig.,* lib. VII, tit. 1, leg. 9, § ult.: « Nam et Trebatius scribit, silvam caeduam et arundinetum « posse fructuarium caedere sicut paterfamilias caedebat... »; e leg. 48, § ult., ibid.: « Silvam caeduam, etiamsi intempestive caesa sit, in fructu esse con« stat... »; invece quanto agli alberi di alto fusto, non cedui, la leg. 11, ibid., stabilisce: « Sed si grandes arbores essent, non potest (*fructuarius*) eas cae« dere ». Ed è lo stesso del marito rispetto alla dote coniugale, *Dig.,* lib. XXIV, tit. 3, leg. 7, § 12: « Si fundum viro uxor in dotem dederit, isque inde arbores « deciderit, si hae fructus intelliguntur, proportione anni debent restitui. Puto « autem, si arbores caeduae fuerunt vel cremiales dici oportet *in fructu* ce« dere; si minus, quasi deteriorem *fundum* fecerit maritus, tenebitur ».

Pure secondo il diritto romano son cose dell'usufrutto gli alberi morti, non quelli sradicati, *Dig.,* lib. VII, tit. 1, leg. 18: « Agri usufructu legato in « locum demortuarum arborum aliae substituendae sunt, et priores ad fru« ctuarium pertinent », e leg. 12, ibid.: « Arboribus evulsis vel vi ventorum « deiectis, *usque* ad suum usum et villae, posse usufructuarium ferre, Labeo « ait...: quam sententiam puto veram, alioquin etsi totus ager sit hunc casum

« passus, omnes arbores auferret fructuarius ». Cfr. Donellus, *Comment. de iure civili*, lib. 10, cap. 8, § 12; Voet *ad Pandectas*, lib. 7, tit. 1, n. 24, che insegna come gli alberi non cedui spettano al fondo donde traggonsi i frutti, e quindi il taglio di questi alberi non è frutto; Maschat, *Prael. iur. eccl.*, vol. I, lib. 2, tit. 4, n. 7, etc.

E lo stesso nel diritto patrio a norma dell'art. 487 del Cod. civ. « non può « l'usufruttuario prevalersi degli alberi di alto fusto... »; Cod. napoleonico, art. 592.

Che tale dottrina abbia piena cittadinanza nel diritto canonico, può vedersi, p. es., in una S. C. C., *Aquinaten. - Emolumentorum* del 22 decembre 1860, presso Reuss e Lingen in *Causis selectis*, n. 304: « Quo vero ad pretium ex « arboribus retrahendum, spectare ad beneficiatum si arbores demortuae sint, « cum onere tamen alias in locum demortuarum substituendi; esse investien- « dum favore beneficii,si arbores vi maiori evulsae fuerint ». Nè in contrario può opporsi la decisione della S. C. dei VV. e RR. in *Romana* 14 febbraio 1840 e 10 decembre 1841, riportata dal Bizzarri in *Collectanea eiusdem S. C.* p. 97; ove proposi tre dubbi: « I. Se per l'accennato *dirado* della macchia di su- « ghero occorre il beneplacito apostolico; II. Se il prezzo ritratto si abbia a « considerare siccome capitale da rinvestirsi a favore della massa capitolare « o piuttosto come frutto da potersi dividere tra i capitolari; III. Se si abbia « a supplicare Sua Santità acciocchè voglia degnarsi accordare ai capitolari « la divisione della stessa somma », fu risposto: « Ad I *affirmative*, ad II *ne- gative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam partem, ad III Provisum « in secundo ». Non trattavasi infatti di *taglio*, ma di *dirado* necessario alla prosperità del bosco stesso, in cui le piante troppo fitte non prosperano. Cfr. Card. De Luca, *de dote*, disc. 160, n. 28. E del resto il Bizzarri oppone questa significativa nota: « Sanctitas Sua responsum ad II dubium appro- « bavit *ob peculiares circumstantias*, quae in proposito *particulari* casu con- « currebant ».

Per gli Autori si cfr. anche Barbosa in Legem *Divortio*, § *Si fundum ff.*, *solut. matrim.*; Wernz, *Ius Decretalium*, vol. 3, n. 185, ove leggesi: « Substan- « tiae bonorum beneficialium tanquam partes, non fructibus beneficii adnume- « rantur emolumenta extraordinaria, v. g. caesura arborum in silvis... Quare « pretium ex venditione huiusmodi rerum perceptum, non ad beneficiatum « spectat, sed ad beneficium, in cuius favorem est *investiendum* ». Nè basta dire che per l'investimento può stare il rinnovo o sostituzione di altri alberi, perchè, come ben osserva il De Luca, *de dote*, disc. 160, n. 28, fructuarius non « potest plantare novam arborem *tam cito*, cum qua possit compensare arbo- « rem grandem avulsam, quae est domini, cuius est etiam cura aliam plan- « tandi ».

Dunque se il ricavato dalla alienazione degli alberi di alto fusto spetta alla *dote* del beneficio, non ai frutti, è chiaro che il Vescovo deve solo farlo rinvestire a norma del can. 1531, § 3 « caute, tuto, utiliter, in commodum Ec- clesiae »: non quindi in ristauri straordinari o migliorie che nulla fruttano, e molto meno per le spese di manutenzione e riparazione ordinaria, il che vor- rebbe dire « in commodum beneficiarii, cui incumbunt ». Per dare questa di-

spensa fuori dei limiti del can. 81, occorre l'intervento della S. Sede, che suole in dati casi permettere l'*erogazione* (non « investimento ») del prezzo in spese necessarie, opportune, e talora, quando si tratti di alberi da alienare, e di riparazioni straordinarie, dispensare anche l'onere del reintegro.

II.

Circa il « pane di S. Antonio ».

Circa le popolarissime *cassette pel pane di S. Antonio*, o *pane pei poveri* sotto l'immagine del Santo, si domanda se il Vescovo abbia diritto, in forza del can. 1182, §§ 2, 3, di chiedere il resoconto amministrativo, imponendo quindi ai parroci rettori delle chiese il registro di *entrata e di uscita*, e di erogare parte del reddito a favore dei chierici poveri del Seminario, o dei sacerdoti privi di mezzi?

Ricordiamo anzitutto quello che scrisse il nostro venerato fondatore, Card. Gennari, nelle *Questioni teologiche-morali*, n. 667 (p. 857): « Fa d'uopo vedere in qual forma si chiede al popolo la limosina col motto *Pane di S. Antonio*: se si chiede manifestando lo scopo di provvedere ai bisogni del popolo e al culto del Santo, può il raccolto adibirsi anche per questo culto. Se poi si chiede unicamente pei poveri, per questi tutto dovrà spendersi. La ragione si è che le limosine fatte dai fedeli, devono religiosamente adibirsi allo scopo per cui si danno ». Per aver maggior lume su questa intenzione, bisogna appoggiarsi su la comune opinione in proposito: dal fatto ben noto, che l'origine di tale elemosina s'attribuisce a una grazia di sanità ricevuta dopo fatta la promessa di distribuire ai poveri tanti pani quanti equivalessero al peso del bambino ch'era in pericolo di vita, promessa che — *congrua congruis referendo* — sogliono ripetere gli oblatori di tale limosina, deve arguirsi che essa va data a chi manca del *pane quotidiano*; con la qual parola, anche nel *Pater noster*, intendiamo ciò che è necessario alla presente e quotidiana necessità, cioè al sostentamento della vita; chi dunque ne manca è il povero *in senso stretto*, non già chi manca solo di quel che spetta alla decenza e congruenza del suo stato e condizione. Così limitata la parola *povero*, nel caso che ci occupa, nulla importa se sia laico, o chierico, o religioso; come nulla importa se invece del pane si distribuiscano buoni per vesti, medicine, ecc., o queste stesse purchè si riferiscano al sostentamento *quotidiano* della vita. Quindi la erogazione per i seminaristi poveri, o pel clero povero, anche se si tratta di seminaristi e poveri *della parrocchia* (poichè sembra questa limitazione ordinariamente apposta dagli offerenti in determinate chiese), non sembra sostenibile in via generale: ai sacerdoti dovrebbe bastare per la sostentazione della vita, secondo la presunzione della Chiesa, l'elemosina della Messa, e il di più sarebbe solo necessario pel decoro dello stato; ai seminaristi e a chiunque fa mensa comune, basta appunto il titolo di questa. In via dunque straordinaria soltanto, cioè in casi particolari di vera indigenza cui non possa soccorrersi con altri mezzi, potrebbe autorizzarsi questa erogazione, a meno che non si voglia indicare espressamente nella epigrafe

della cassetta. Molto meno però è lecito al parroco devolvere parte di quei proventi nello stipendio del sagrestano!

Quanto al diritto di resoconto, specie per sorvegliare la tenuta del libro di *entrate e uscite*, anche noi l'affermiamo: non però pel can. 1182, § 3, poichè dal contesto del § 2, si deduce trattarsi ivi di oblazioni « in commodum paroeciae aut *ecclesiae* sitae intra paroeciae fines », dunque di *chiese*, non di poveri. Invece valgono i can. 1515 e 1525, poichè anche le oblazioni dei fedeli sono « piae voluntates per actum inter vivos » (c. 1515) e anche l'amministrazione delle oblazioni ricevute in una chiesa formano parte dell'amministrazione della chiesa stessa (c. 1525). Ma questa forma di resoconto non può estendersi ad avocare a sè tale amministrazione: tutt'al più, considerandosi l'Ordinario come *esecutore* di pie volontà (c. 1515), potrebbe forse determinare l'applicazione di parte dell'elemosina, secondo la mente degli oblatori: p. es. in sussidio della *parrocchiale* « Conferenza di S. Vincenzo ». Per maggiori facoltà dovrebbe ottenere indulto dalla S. Sede, oppure fare indicare chiaramente la finalità dell'elemosina nell'epigrafe delle cassette, come abbiamo detto.

QUESITI MINORI

28. — Secondo mutua concessione i Vescovi di una regione hanno l'uso dei pontificali (*inclusive* il trono e il baldacchino) nelle diocesi altrui. Accade, però, sovente che un Vescovo celebra la Messa Pontificale nella Cappella del Seminario di diocesi aliena, essendo inservienti tutti i chierici della sua diocesi, e quindi suoi sudditi.

Si domanda: gli inservienti, nel caso, debbono fare la genuflessione *coram proprio Episcopo*, ovvero basta fare il semplice inchino del capo?

R. Quanto ai Pontificali al Trono, non vi è difficoltà: datone l'uso dal Vescovo ordinario, l'estraneo ha diritto a tutte le riverenze dal Cerimoniale prescritte per l'Ordinario. Quanto a quelli che l'estraneo facesse al Faldistorio, non siamo sicuri, se l'Ordinario, col dargli l'uso del Pastorale (il che è permesso), gli possa comunicare il diritto alle speciali riverenze: noi siamo per la negativa. Si noti che la Cappella del Seminario non è un Oratorio privato, dove il Vescovo *censeri potest in sua.*

29. — Nel nostro Capitolo il Canonico Cantore in tutte le funzioni, e specialmente nelle processioni, deve incedere colla Verga Canonicale, e nei circoli tenere il 1° posto, e nelle processioni, in mezzo al Capitolo per ragione di intonare e dirigere il canto degli inni sacri. Può quindi egli accettare l'invito per funzionare, o per assistere il Vescovo, o per condurre la processione, lasciando così l'ufficio suo vuoto ?

R. Nelle funzioni Capitolari, deve stare al prescritto, tanto per il proprio ufficio, quanto a riguardo di quello di altri, che venisse ad usurpare. Per i casi di necessità, o di diritto del Vescovo, si provvederà, col consenso del Capitolo e del Vescovo stesso. Per le funzioni non Capitolari, il Capitolo, salvi i diritti di ciascuno, provvederà secondo che sarà opportuno.

30. — Qual'è l'occasione e la portata del recente decreto della Sacra Congregazione dei Riti, circa la Messa dinanzi al SS.mo esposto ?

R. Evidentemente, le disposizioni dei decreti S. R. C.: 3448 e 4353, ricordati dopo la citata risposta, per quanto riguarda la celebrazione della S. Messa *coram Sanctissimo palam exposito*, era nota all'inquirente, che, appunto per questo dubitò se il medesimo dovesse applicarsi alle esposizioni: *a*) solenne, *in ostensorio*, ma velato; *b*) privata, *in pyxide*, *intra tabernaculum* (dell'*extra* non parliamo, perchè *aliunde* è notorio che, l'esposizione nella sacra pisside non si può mai fare *extra tabernaculum*, ed *a fortiori*, *sub throno seu baldachino*).

La Sacra Congregazione ha voluto nettamente chiudere l'adito alle interpretazioni restrittive alla sola esposizione del Sacramento *palam exposito*, *nulloque anteposito velamine*, e dichiarare estesa la proibizione anche alle forme proposte del Santissimo *palam*, ossia *in ostensorio*, esposto, ma poi velato, e del Santissimo esposto *in pyxide*.

31. — Chiedo sul periodico « Monitore Ecclesiastico » la risposta ai seguenti quesiti:

1° Quale regola nella purificazione dei Vasi sacri che servono per la comunione dei fedeli ?

2° L'Ostia della S. Messa o dell'Ostensorio si può – spezzata in più parti – dare ai fedeli anche fuori del caso di necessità ?

3° La teca come va purificata ?

4° E la lunetta come si purifica ?

R. Ci dispiace che ci vengano proposti quesiti di tal genere ! Il nostro periodico non è un repertorio, o dizionario liturgico, canonico, ecc., nè un distillato di volumi che debbono essere il corredo di ogni sacerdote. Qualunque trattato anche modesto di liturgia ha le richieste indicazioni. Se per caso strano, non riesce ad un sacerdote avere di simili trattati, ricorra al Parroco, che, almeno per pratica, saprà contentarlo.

32. — Clemente, sacerdote, la notte del S. Natale, va all'altare con tre Ostie per celebrare le tre Ss. Messe. Nella prima Messa consacra una Ostia delle tre ma, non si sa come, questa Ostia, certamente consacrata, gli scivola in mezzo alle altre due, in modo che egli non sa più distinguerla e per conseguenza delle tre Ostie non sa più quale sia la consacrata. Che deve fare?

Alcuni di noi dicevano che deve sumerle *tutte e tre*, altri dicevano di no perchè la materia così non è più *determinata in individuo* e quindi sostenevano che egli deve consacrare *sub conditione* una o tutte e tre quelle Ostie e così continuare con quella le Ss. Cerimonie e poi sumerle, in caso, tutte e tre; altrimenti, non sapendo quale adorare di preciso, commetterebbe un atto di idolatria materiale, senza poi parlare della rottura del digiuno ecc.

Ribattevano i primi che avendo certamente consacrata una di quelle Ostie non può più ripetere la consacrazione. Che ne pensa il *Monit. Ecclesiast.?*

Si sono consultati vari autori, ma tutti parlano di particole mischiatesi, consacrate con le non consacrate e nessuno parla di Ostie nella celebrazione della S. Messa.

R. Premesso che il caso è molto, ma molto ipotetico, poichè non debbonsi tenere ostie sul corporale se non abbiano ad essere consacrate; anzi, per tranquillizzare gli animi, s'insegna che l'intenzione, nel consacrare, sia sempre di

consacrare tutta la materia che è sul corporale, ed è lecitamente cansacrabile, pur non avvertita (per es., può l'inserviente aver messa qualche particola, o l'ostia per la benedizione, senza che prima dell'offertorio il Celebrante l'abbia osservata); a noi sembra che, mancando ogni parola autorevole, anche a noi sconosciuta, esclusa la nuova consacrazione, certamente non ammissibile, a meno che non si voglia equiparare il caso a quello della S. Ostia *sparita* (Rubr. *De defect.*, III, 7), che qui sarebbe sparita *secundum quid,* si tengano, non solo nelle cerimonie, ma anche nella sunzione le tre Ostie insieme, perchè la concomitanza della parte non consacrata non rompe il digiuno, che è prescritto *ante communionem,* come succede il Venerdì Santo, quando si consuma la Sacra Particola, che è nel calice, col vino non consacrato.

Resta però la difficoltà della comunione col prezioso Sangue; ma possiamo risolverla col principio che bisogna provvedere all'integrità del Sacrificio, in caso di necessità, anche non essendo il Celebrante digiuno. (Cfr. Rubr., *De defect.*, III, 5 e 6). Ci pare questa la via per uscire d'imbarazzo, nel caso strano. Chiaro è che il sacerdote, nel caso, non potrà celebrare le altre due messe.

33. — Nel paese A. vi sono quattro Parrocchie ed una Collegiata; i parroci di tre Parrocchie sono anche canonici dignitari di detta Collegiata, solo un parroco, non fa parte di essa. In occasione di esequie solenni sono spesso invitate le quattro Parrocchie ed i canonici della Collegiata; i tre parroci, che sono canonici dignitari, pigliano il posto di precedenza, dopo il Primicerio. Domandasi:

Quale è il posto del parroco che non fa parte della Collegiata invitata all'esequie?

1) Può pigliare il primo posto, quando il cadavere appartiene alla sua giurisdizione, giusta il can. 1233 n. 3 od altro canone?

2) Nelle altre esequie ha il posto di precedenza sui canonici semplici ed ebdomadarii?

R. Dall'esposto apparisce che i parroci non incedono collegialmente; dunque, se sono invitati, lo sono come semplici sacerdoti. Avvenendo però che sia invitato il Capitolo della Collegiata, cui appartengono tre dei quattro parroci, sta bene che essi prendano il posto che loro compete *inter Canonicos*: il quarto andrà al posto inferiore, come semplice sacerdote.

Che se questo quarto parroco ha, nel caso, diritto a presiedere alle esequie, andrà, *ratione stolae,* sopra ai canonici della Collegiata (S. R. C., n. 1371). Se poi i canonici della Colleggiata sono invitati collegialmente, e si verifica che il Capitolo abbia la cura abituale delle anime, ovvero che la consuetudine dia al Capitolo la precedenza sul parroco, il Digniore del Capitolo, in pluviale (che non sarà indossato dal parroco) presiederà al funere (S. R. C., n. 3854, III).

CRONACA ECCLESIASTICA

Udienze Pontificie. — Sabato 1° ottobre, ebbe luogo nel Palazzo Apostolico Vaticano la solenne *inaugurazione dell'anno giuridico* del Tribunale della Sacra Romana Rota. Dopo la Messa dello Spirito Santo e la prestazione del giuramento, i Rmi Prelati Uditori, con gli Ufficiali del Sacro Tribunale e con gli Avvocati furono ammessi alla presenza del S. Padre. Avutane licenza,

l'Illmo e Rmo Monsig. Massimo Massimi, Decano, dopo presentato al S. P. il XIII volume delle *Decisiones* (pel 1920), lesse il seguente indirizzo:

« *Beatissimo Padre.* — L'anno giuridico, che chiudemmo alla metà di agosto, fu per il nostro Tribunale un anno di singolare celebrità: la stampa di tutto il mondo parlò diffusamente della Rota.

« Lo straordinario interesse preso dall' opinione pubblica alle decisioni rotali, non si doveva a novità od eleganza di questioni, ma alla condizione delle persone in causa, che con la loro alta importanza sociale attirarono la comune attenzione, un'attenzione in vero poco benevola e facile al sospetto.

« Così da più parti ci giunsero critiche e proteste. Ci si rimproverò di aver giudicato cause matrimoniali di acattolici, intromettendoci in ciò che non ci riguardava, e di averle giudicate in favore della nullità del matrimonio, quasi avessimo con ciò rinnegata l'indissolubilità del sacro vincolo.

« Ma tali rimproveri non avevano fondamento alcuno. Perchè in primo luogo non si può ignorare che la Chiesa afferma altamente — e basta leggere il can. 1960 del Codice — il suo diritto di giudicare le cause matrimoniali tra i battezzati. È chiaro che molti degli acattolici non considerando il matrimonio come Sacramento, ritengono le cause matrimoniali di competenza dello Stato e per conseguenza non può riuscir nuova la loro opposizione ai nostri principî. Ma è pur chiaro che quegli acattolici, che ricorrono all'autorità ecclesiastica, riconoscono col fatto la competenza della Chiesa, la quale non sdegna di ascoltarli, essendo rivolta la loro domanda *ad animae praeiudiciam avertendum,* per usare la parola del can. 1654. È in realtà un accostarsi di dissidenti alla Chiesa, che suole preludere al ritorno, e forse appunto per questo il loro passo riesce odioso ai correligionari.

« Quanto alle proteste in favore dell'indissolubilità del matrimonio, queste ci sono sempre simpatiche, perchè nessuno più di noi ha a cuore tale principio. Queste voci, che dovrebbero destar maraviglia, venendo di là dove impera il divorzio, le accogliamo come una cara testimonianza dell'anima naturalmente cristiana e cattolica. Ma, se il matrimonio non si può annullare, può ben essere nullo fin dal principio. Quali siano le cause di nullità, è scritto nel Codice, così che tutti possono rendersene conto. A quelle noi ci atteniamo, motivando largamente le nostre sentenze, in diritto e in fatto. Quindi l'unica, ma efficace, risposta, che demmo alle domande, che ci venivano da tante parti, fu la pubblicazione, nel Bollettino della S. Sede, delle sentenze che avevano suscitato il pubblico interesse. [Cfr. *Mon. Eccl.*, 1926, p. 364 e 1927, p. 167].

« Nè sono un privilegio dei ricchi, le cause, che si svolgono nel nostro Tribunale, perchè ai poveri viene concesso il gratuito patrocinio con dispensa anche dalle spese vive, in primo luogo di stampa, le quali vengono a gravare la S. Sede, così da assorbire, quasi per intero, le modeste tasse, imposte per le cause a pagamento. Nell'anno giuridico decorso la Rota ha pronunziato *cinquantacinque* sentenze definitive, di cui *quarantacinque* in cause matrimoniali. La sentenza è stata favorevole alla parte attrice soltanto in *ventotto* di queste cause. Osservando la divisione in cause a pagamento e in cause di gratuito patrocinio, che è parti quasi uguali, risulta che la percentuale delle sentenze favorevoli nelle cause di gratuito patrocinio non è punto inferiore a quella che si riscontra nelle altre.

« L'interesse preso dal pubblico alle decisioni della Rota ci ricorda la nostra grave responsabilità e ci spinge a vigilare, affinchè, come dice l'Apostolo, *qui ex adverso èst vereatur, nihil habens malum dicere de nobis.* Come è immacolata la legge, così senza macchia deve essere il tribunale, dove viene applicata. Questo, al riprendere del nostro lavoro, abbiamo chiesto all'altare, per mezzo di Colei, che, tutta santa, non conobbe macchia alcuna. Questo abbiamo là promesso, e questo torniamo a promettere innanzi al trono della Santità Vostra, grati dei benefici, e desiderosi di corrispondere nel modo migliore alle sovrane aspettative. Così ci conforti la paterna benedizione, che devotamente invochiamo ».

Rispondeva il Santo Padre essergli dopo ciò ben facile formulare agli Uditori il Suo augurio e programma pel nuovo anno giuridico. Continuassero così: a riempire di intense diligenze, con non minore fervore, i giorni dell'opera loro; ad esercitare le severe funzioni della giustizia e insieme a porgere ascolto, partecipi della materna benignità della Chiesa, alle voci delle anime, tinte del Sangue del Redentore; a tener sempre alte le sacre, divine ed umane esigenze della suprema legge dell'indissolubilità del matrimonio, pur facendo ogni giustizia ai veri e incontestabili motivi di nullità; e, ben sapendo che come la ricchezza non dà diritto a violar la giustizia così la povertà non dà privilegio di insolenza, continuassero a tutelare quella che Bossuet con elevata parola chiamava « la posizione privilegiata dei poveri nella Chiesa ».

« Bene è stato detto, — proseguiva — che come immacolata è la legge, come immacolata è la Chiesa, così immacolato deve essere il Tribunale che la legge applica nella Chiesa; e tale sarà sempre il Tribunale finchè immacolati, nella lor vita e sopratutto nell'esercizio delle loro funzioni, saranno tutti e singoli i membri ai quali tal nobilissimo compito è affidato. A tale uopo, vi siete mostrati ben consapevoli della necessità della *vigilanza,* ed è efficace incitamento ad essa l'attenzione, anche quella non benevola, che all'opera vostra si presta. La vigilanza però richiama la necessità della *preghiera*: « Vigilate et orate »; e voi questa mattina avete pregato, avete invocato lo Spirito Santo, per intercessione della Sua Sposa immacolata. È quindi legittimo augurio e programma la parola che vi abbiamo rivolta, o figli dilettissimi, fin da principio: Continuate così. E la benedizione apostolica vi assista nel continuare ».

Nomine Pontificie. — *8 Maggio 1927*: il Revmo P. Gregorio di S. Teresa dei Carmelitani Scalzi, *Consultore della Sacra Congregazione dei Sacramenti. 23 Settembre id.*: l'Emo Sig. Card. Lorenzo Lauri, Penitenziere Maggiore, *Membro della Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.*

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 17.